

XXIX.

TORNATA DEL 26 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione degli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9 e 10; con qualche lieve emendamento in taluno di essi; rinvio dell'art. 3 all'Ufficio centrale e sospensione degli articoli 5 e 6, dopo discussione nella quale parlano i senatori Deodati, Majorana-Calatabiano, Costa, relatore, Miraglia, Alferi, Lampertico, Dusacca, Puccioni, Piola, Calenda, Auriti, Castagnola, Gadda, Griffini e Cavallini, ed il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25 pom.

Non è presente nessun ministro; più tardi intervengono il presidente del Consiglio ed i ministri dell'istruzione pubblica, della guerra e delle poste e telegrafi.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del sunto di petizioni presentate al Senato.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

« N. 46. Un numero considerevole di abitanti di diverse parti d'Italia sottoscritti in appositi e identici moduli a stampa fanno istanza perchè dal Senato non venga approvato il disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Omaggi:

PRESIDENTE. Ora si darà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato per le onoranze a Francesco Hajer, di un libro pubblicato a cura di quel Comitato, intitolato: *Le mie memorie*, dettate da Francesco Hajer;

I rettori delle regie università degli studi di Messina e Catania, dell'*Annuario di quelle regie università per l'anno accademico 1889-1890*;

I prefetti delle provincie di Ravenna, Bologna, Firenze, Ascoli Piceno, Modena e Bologna degli *Atti di quei Consigli provinciali per l'anno 1888-89*;

Il direttore generale del Fondo per il culto, della sua *Relazione alla Commissione di vigilanza su quell'Amministrazione per l'esercizio finanziario 1888-89*;

Il signor Luigi Manzoni, della parte prima di un suo lavoro intitolato: *Saggio di una bibliografia storica bolognese*;

Il dottore Leonardo Ricciardi, di un suo scritto *sulla genesi e composizione chimica dei terreni vulcanici ita'iani*;

Il signor Alessandro Sacchi, di un suo opuscolo col titolo: *Il divorzio in Italia*;

Il signor G. Cassani, di un suo scritto intitolato: *Siamo fuori di strada*, cenno storico giuridico sulle opere pie;

Il signor Guido Levi, di una sua pubblicazione intitolata: *Documento ad illustrazione del regesto del cardinale Ugolino d'Ostia, legato apostolico in Toscana e Lombardia*;

Il signor Stanislao Solari, di un suo opuscolo col titolo: *L'azoto nell'economia e nella pratica agricola*.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Come il Senato rammenta, ieri fu chiusa la discussione generale. Oggi quindi passeremo alla discussione degli articoli.

E prima di incominciare questa discussione, io mi permetto di raccomandare ancora una volta ai signori senatori che desiderassero di presentare emendamenti, di volerlo fare in tempo, affinchè non accada, come accade oggi, che ne siano presentati alla Presidenza seduta stante; poichè in questo caso, venendo a mancare all'Ufficio centrale il tempo di studiarli, potrebbe incorrersi nel pericolo di risoluzioni meno opportune.

Voci dall'Ufficio centrale: Benissimo.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a voler discendere a questa mia raccomandazione.

Ora passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo primo:

I.

Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. I.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o me-

stiere, o in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico;

c) di prevenire i bisogni delle classi povere, con l'aiutare la fondazione o l'incremento di istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Avverto che l'Ufficio centrale propone che si sopprima il comma c) che ho letto, cioè le parole: « di prevenire i bisogni delle classi povere, con l'aiutare la fondazione o l'incremento di istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito ».

Do facoltà di parlare al signor senatore Deodati, il quale propone di sopprimere nel primo comma le parole: « in tutto od in parte ».

Senatore DEODATI. Onorandissimi colleghi. Io spero che non mi venga fatto il rimprovero che, cominciando a parlare sul primo articolo, io sia troppo sollecito ad aprire il rubinetto degli emendamenti.

Lo spero: imperocchè a prender per primo la parola nella discussione particolare, e ad indicare codesto emendamento, sono animato dalle parole assai splendide ed elevatissime, quanto mai, che ieri in sulla fine della sua mirabile arringa, pronunciò il relatore della Commissione.

Egli ha detto quale fu ed è lo scopo del laborioso lavoro fatto dall'Ufficio centrale, scopo quale reputo sia da tutti desiderato, quello, che questa legge passi.

Ha detto che l'Ufficio centrale ha posto tutte le cure a largamente emendare il progetto pervenuto al Senato, appunto perchè facilmente e senza contrasti venisse accettata la legge; chiarendo - del che tutti siamo persuasi - esser desso riuscito a fare il meglio, a comporre opera egregia, avvegnacchè ha saputo trovare e formulare avveduti, giusti ed equanimi temperamenti, mediante i quali ben possono conciliarsi le opposte e disparate opinioni, ed ogni razionale esigenza può avere conveniente soddisfazione.

Ritenuto e fermo - che per me accetto sempre la legge quale ci viene presentata dall'Ufficio

centrale - egli si è sulla nobile traccia da esso segnata, e soltanto nel creduto intendimento di vieppiù migliorare la legge, che ho proposto l'emendamento, persuaso come sono, che valga la pena di sopprimere nel primo comma dell'art. 1 la frase « in tutto od in parte ».

Queste parole non sono necessarie; perchè, quando si legga l'articolo 1° in questo modo: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia per fine, ecc. », la dizione non solo esprime egualmente il concetto, ma anzi pare a me, corre meglio, ed in modo più semplice e più schietto.

L'introduzione, infatti, di queste parole « in tutto od in parte », a mio avviso vale più presto ad ingenerare confusione e ad aprire l'adito, nella pratica, a molte e complicate controversie.

Sono perfettamente d'accordo coll'illustre relatore dell'Ufficio centrale, che facendo una legge non si abbia a preoccuparsi di ricercare e di fissare una definizione vera e propria.

Convengo che nei rapporti legislativi torni meno importante e che di frequente riesca una pedanteria l'affaticarsi a riunire i precisi termini di una definizione; segnatamente in termini quali se non impossibile è assai malagevole il rispondere a tutte le esigenze logiche della definizione. Dice bene la relazione, che val meglio tenersi a limiti modesti, ma certamente pratici, - cioè completamente e precisamente descrivere.

Io non posso non applaudire a cosiffatta tesi.

Ma io mi domando però che cosa vuol dire questa frase « in tutto o in parte », e quindi dubito molto ch'essa sia corretta. Intendiamoci bene. Se il valore delle parole « in tutto o in parte » avesse riferimento allo speciale e singolo oggetto d'una istituzione, esse starebbero benissimo, perocchè sia chiaro che possono esservi moltissime differenze nella quantità della beneficenza parziale o totale prestata in dati ordini di servigi da uno o dall'altra istituzione. Così, ad esempio, tra stabilimenti ospitalieri per curare una data classe di malattie ve n'ha uno che provvede a tutte le fasi ed i momenti della cura, e ve n'ha un altro che provvede soltanto ad alcune, e ciò secondo l'importanza sua ed il suo peculiare ordinamento.

In questo senso ed in questo significato le

parole « in tutto o in parte », ripeto, starebbero bene e sarebbero rigorosamente esatte.

Mi sembra però che questo non sia il concetto della legge, nè che queste parole mirino a questa differenza, tutta obbiettiva della quantità dell'azione della beneficenza.

Invece pare che mirino a contemplare quegli enti che si son detti e si dicono misti.

Non essendo possibile discendere ad una minuta, non mai esauriente, casistica del più o del meno degli elementi che vi concorrono per sceverare il sostanziale dal meno sostanziale, per determinare la prevalenza, mi faccio a domandare tanto all'Ufficio centrale quanto all'onor. presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, se in presenza di istituzioni *iniste* sia implicito e sottinteso in questa legge, quello che stava e sta espresso nella legge, mi sembra, del 1859 ed in quella del 1862, che debba praticarsi una congrua separazione di patrimonio.

Se avviene la separazione del patrimonio, torna evidente che non ci stanno più e non hanno ragione di essere le parole « o in tutto o in parte ».

Mi spiego con una similitudine tolta alla storia naturale. Avremmo allora un animale gemmiparo, il quale è un tutt'uno nel suo inizio; ma il giorno che la gemma si stacca, dessa costituisce un essere, che alla sua volta forma un tutt'uno di per sè stante.

Ed applicando la similitudine alla materia in discussione, si ha il distacco d'una parte, la quale di sua natura ha per unico fine la beneficenza.

Mi sono indotto a richiamare su ciò l'attenzione dell'onor. Ufficio centrale e del ministro anche da un fatto pratico.

Veggio con piacere in quest'aula l'onor. collega il senatore Lampertico, il quale sa come me, e meglio di me, perchè facciamo parte dello stesso collegio, il caso che vado ad accennare.

A Venezia, circa un ventennio fa, il gentiluomo Giovanni Querini lasciò 4 milioni per l'istituzione di un'opera che per la grandissima parte, era ed è una istituzione tutta di pubblica istruzione con iscopo scientifico e soltanto per una tenue porzione gravata di quelli che io credo di poter chiamare oneri di beneficenza; i quali oneri consistono: primo, in alcune piazze o cor-

risponsione a favore di giovani poveri, che assolto lo studio secondario, nel quale hanno mostrato profitto e diligenza, mancano di mezzi per correre l'arringo universitario; secondo, in alcune doti a ragazze povere maritande, le quali presentino determinate condizioni.

Sta il fatto che la rendita erogata in questi oggetti secondari e benefici, è in tale proporzione della totalità dell'ente, da rappresentare realmente una piccolissima parte.

Orbene; è avvenuto per una di quelle accidentalità non rarissime a succedere, e della quale non voglio ricercare se sia derivata da colpa, e nè a quali influenze debba attribuirsi, avvenne, dico, che questo istituto fondato dal nobile Querini, il quale doveva sicuramente essere qualificato secondo la sua evidente natura ad istituzione scientifica o d'istruzione, fu qualificato e tenuto come un'opera pia di beneficenza, sottoposto alla tutela della Deputazione provinciale; cosicchè in questo caso il secondario ha propriamente assorbito il principale.

Col progresso del tempo si sono fatte sentire tulune gravi anomalie (non avvertite da principio sebbene ovvie a vedersi) nell'ordinamento di questa fondazione e specialmente dopo che è andato in attività quell'organo utilissimo - bene immaginato e bene composto - quale è la Giunta provinciale amministrativa surrogata alla Deputazione provinciale nel delicato ufficio della vigilanza e della tutela. Si è pensato alla convenienza, meglio alla necessità di operare una riforma del suo statuto.

Della riforma è stato già elaborato un primo progetto che fu trasmesso al Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti di Venezia, di cui il collega Lampertico ed io abbiamo l'onore di far parte, il quale dalle tavole di fondazione è chiamato ad interloquire nelle maggiori occorrenze di quella istituzione, e che all'uopo scelse nel suo seno una Commissione della quale assieme al collega Lampertico ho l'onore di far parte, coll'incarico di riferirne.

La circostanza, poi che il nobile testatore - che fu uomo assai colto - col suo testamento ha disposto che la sua fondazione avesse ad esser sottoposta alla sorveglianza e ad una certa dipendenza del Reale Istituto Veneto, dimostra indubbiamente che fu nella mente di lui: che l'istituzione da esso creata avesse ad essere

propriamente e sostanzialmente una istituzione scientifica e di istruzione.

Il progetto di riforma dello statuto che accennai è ora arrestato nella pertrattazione, perchè la Giunta provinciale amministrativa di Venezia, prudentemente operando, ha deciso, di rimettere la deliberazione a dopo che sarà sanzionato e tradotto in legge il progetto che allora discutevasi alla Camera ed ora sta innanzi al Senato, affine d'uniformarsi alla stessa.

Interessa adunque, a noi che abbiamo il compito d'esprimere un parere sulle progettate riforme di quella fondazione, di poter dedurre una norma, e ricavare un indirizzo, dalla provocata discussione sull'art. 1.

È indubitato, che la fondazione della quale parlo, è istituzione essenzialmente scientifica e di istruzione. Ma è altrettanto certo ch'essa provvede - sebbene in picciola parte - a scopi di beneficenza; perocchè il dotare alcune ragazze povere all'occasione di matrimonio, come pure il dare un sussidio normale a studenti poveri, i quali son pronti ad entrare nell'università e non lo possono, sono atti propri di beneficenza.

E niuno può diniegare che, quando un giovane ha percorso con profitto gli studi secondari, classici o professionali, e non può andare all'università, nè può cambiar carriera, è tanto bisognoso del soccorso per montare all'istruzione superiore, quanto lo è colui che assolutamente ha uopo del soccorso per avere il pane quotidiano a saziare la fame.

La povertà, non occorre che lo dica al Senato, è una cosa del tutto relativa, ed è stata poi proclamata tale del legislatore colla legge sul patrocinio gratuito.

Torna quindi congrua la domanda che faccio. La istituzione che additai sarà d'istruzione e di scienza, soggetto perciò soltanto alla giurisdizione del Ministero della istruzione pubblica, o sarà un'istituzione di beneficenza, perchè in parte provvede alla beneficenza, sottoposta a questa legge, e, conseguentemente, al Ministero dell'interno?

Ecco il punto sul quale desidererei una qualche spiegazione.

Se dovrà seguire una separazione di patrimonio, occorrerebbe pur dire che il capitale corrispondente alle prestazioni ed agli oneri di beneficenza sarà o effettivamente separato e

materialmente consegnato all'amministrazione relativa, oppure che sarà separato mediante una finzione (locchè torna lo stesso), dando azione a ripetere la prestazione dell'onere ad un organo di pubblica beneficenza. In allora nessuna difficoltà, e saremo in pieno accordo.

Ma allora perchè c'è la frase: « in tutto o in parte? »

È evidente che, data la separazione, si avrà dualità di enti ben distinti. Infatti, dall'un canto resterà intera e pura la fondazione scientifica e d'istruzione con tutta la sua sostanza, meno la parte rescata materialmente o virtualmente mediante l'azione, attribuita ad altri per avere la prestazione degli oneri di beneficenza, - e dall'altro si avrà un'opera distinta e separata pura di beneficenza col suo patrimonio formato dalla parte rescata dalla sostanza originaria dell'opera mista.

Posto questo, la frase che sta nell'articolo « in tutto o in parte » non mi suona punto bene.

Nella splendida relazione del mio amico onorevole Costa, che ho letta, riletta più volte e sempre ammirata, trovo aver egli stesso avvertito: che nell'occasione di provvisori od altro riguardante istituti che si possono appunto dir misti, si sono manifestati mai sempre gran numero di conflitti di competenza e di attribuzioni fra i vari Ministeri, e conseguentemente fra le autorità locali dipendenti dai medesimi.

Nulla v'ha quindi di più opportuno quanto lo studiare di prevenirli.

Nella stessa relazione è fatta bensì l'ipotesi di istituzioni di beneficenza che prestino servizi per oggetti o scopi diversi, sottoposti a leggi speciali, ma non ho potuto riscontrare che sia stata raffigurata la contraria ipotesi quale io la ho delineata ed esplicita coll'esempio pratico che mi sono permesso di narrare al Senato.

Ed in altro punto sagliente dello splendido lavoro è assai giustamente affermato: che è la sostanza quella che sola decide, e che le accidentalità non valgono a cambiare la natura dell'ente.

Questo però, a mio sentire, non armonizzerebbe con le parole « in tutto od in parte » che si leggono nel primo articolo, poichè la parte, sotto un certo punto di vista, può ben non essere se non l'accidentalità del tutto.

Laonde ne viene, che sarebbe assai meglio

sopprimere queste parole e lasciare alla pratica ed alla giurisprudenza la giusta e corretta applicazione del principio: che l'oggetto principale è il decisivo e non già l'accessorio che può essere svariatissimo; ovviando a che per virtù di una minima prestazione di beneficenza possa esser sottoposta all'amministrazione del ministro dell'interno e quindi alla vigilanza ed alla tutela della Giunta provinciale amministrativa una istituzione che per sè e per sua natura ed indole peculiare vi è certamente sottratta.

Mi affretto poi a dire che l'emendamento che ho proposto non è tenuto da me per cosa essenziale; cosicchè quand'anche non dovesse nè potesse passare, punto non me ne rammaricherei.

L'ho enunziato allo scopo precipuo di dare un *substratum* a fruttuosa discussione; per il che, io sarò pago quando da parte o del signor ministro, o del relatore dell'Ufficio centrale, e come è loro consuetudine di darlo, mi abbia spiegazioni nette e schiette le quali mi tolgano i dubbi, che per le esposte considerazioni ha prodotto nella mia mente la frase: « in tutto o in parte »; parole codeste, che, lo dico ancora, dall'un canto ravviso inutili e dall'altro atte a generare confusione e produrre pratiche difficoltà.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Deodati è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(È appoggiato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io vorrei tentare di mettere in armonia l'emendamento del collega senatore Deodati con l'articolo difeso dall'Ufficio centrale e dal Ministero.

L'emendamento del senatore Deodati ha un fondo di verità indiscutibile; dappoichè, se si dovesse fare l'applicazione letterale dell'articolo con l'inciso « in tutto o in parte » sarebbe certo che, non meno la parte delle istituzioni la quale riguardi beneficenze, ma anche le istituzioni tutte quante (che oltre di questa parte sia principale sia accessoria, soddisfacessero ad altri compiti od uffici sociali) diventerebbero istituzioni di beneficenza.

Se questo avvenisse, ne seguirebbe l'errore

e il danno enorme di veder entrare sotto l'azione della legge sulla beneficenza, una materia che va disciplinata dalle leggi riferibili ad altri e svariati organismi; si andrebbe pertanto in modo indubbio contro l'intenzione del legislatore.

Ma, fatta quest'avvertenza, io mi affretto a dire che il pensiero dell'onor. collega Deodati malamente si attuerebbe con la eliminazione, senza alcun surrogato, delle parole: « che abbia in tutto o in parte »; dappoichè da tale eliminazione seguirebbe, sempre con la letterale applicazione della legge, l'altro estremo egualmente condannevole, che, cioè, quando l'istituto non avesse a suo oggetto esclusivo la beneficenza, sfuggirebbe, anche per la parte riguardante la beneficenza, alla lettera della legge.

Ora, ciò è smentito, oltrechè dallo spirito, dalla lettera di moltissimi articoli della legge. Posto questo, si potrebbe eliminare, a mio giudizio, ogni difficoltà; facendo questa modificazione: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale in quanto abbia per fine, ecc... » togliendo così « in tutto o in parte », e surrogando « in quanto ».

Imperocchè in tal modo sarebbe considerata come vera istituzione di beneficenza, non soltanto quella che tale fosse tutta quanta, ma anche la parte rientrante nella beneficenza di quell'istituzione che dovesse provvedere ad altri compiti; ai quali pertanto rimarrebbe straniera la legge sulla beneficenza.

Poichè ho la parola, mi permetto d'aggiungere un'osservazione sui capoversi *a* e *b* dell'art. 1.

Avrei capito il sistema della legge quale ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento; nel quale sistema, determinandosi tre oggetti distinti di beneficenza, si mirava con le loro determinazioni a eliminare delle omissioni: avrei avuto da discutere su quel sistema, così dal lato della forma, come da quello del concetto; ma avrei riconosciuto l'opportunità della classificazione degli oggetti. Ma col sistema che surroga l'Ufficio centrale, io dubito che possa guadagnarsi in chiarezza.

E' di vero, lasciando nella lettera *b* quale oggetto di beneficenza, il procurare ai poveri

l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione ecc. si afferma cosa rispondente alla realtà delle cose?

Ogni maniera di favore o d'abilitazione gratuitamente concessa, sarà apprestata ai poveri?

Sarà richiesto che le classi, gl'individui i quali se ne avvantaggiano, sieno costituiti in condizioni d'indigenza, non sieno, per lo meno, provveduti di mezzi bastevoli per ottenere a intera loro spesa il servizio che, per altrui liberalità, ricevono gratuitamente?

Io invece andrei ad un altro pensiero: la parola *poveri* adoperata nella lettera *a*, e ai quali pur si riferisce la lettera *b*, non mi pare necessario si conservi, così nel primo, come nel secondo comma; perchè i modi di assistenza, di sussidio, di abilitazione sono così svariati, così estesi, specie nelle società, le quali sempre più s'inciviliscono, che ma'è a proposito s'invocherebbe come oggetto esclusivo del movente della liberalità, il sovvenire all'indigenza, alla povertà. Nè si potrà mai dar pratico valore alla legge che vuole sia prestata assistenza e procurata abilitazione ai poveri; non sarà mai giusto nè possibile il pretendere e il conseguire la prova della condizione di povertà in tutti quelli che si avvantaggiano della liberalità.

Io lo so, e lo ha detto l'onor. Deodati, che si parla di povertà in faccia alla legge; vale a dire d'insufficienza di mezzi per ottenere alcuna soddisfazione di bisogni. Ma non è men vero che il prendere di mira esclusivamente i poveri nella beneficenza, mentre la liberalità, non sempre, nè solo a sollievo di poveri, ma son volte molto spesso a miglioramenti, a progressi di classi e di persone non minacciate nella loro presente conservazione, non risponde alla realtà delle cose; intanto si adopera un linguaggio poco esatto.

A questo aggiungo, che il volere che l'istituzione s'incarichi essa di *prestare* assistenza e di *procurare* abilitazione, non riesce niente affatto proprio. I mezzi son forniti dalle istituzioni di beneficenza; ma il servizio si presta e si procura da tutto quanto il personale da quelle remunerato.

Per queste ragioni, e nell'ipotesi che si volesse modificare (perchè io entro nel sistema dell'amico mio onor. Deodati, vale a dire di evitar di sollevare delle controversie) io oserei di raccomandare all'Ufficio centrale ed al Mini-

stero una dizione diversa, senza pretendere con ciò di farne materia di emendamento; dizione che io consiglierei si avvicinasse presso a poco a questa: « Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale, in quanto abbiano per fine la gratuita (poichè la sostanza del servizio sta nella gratuità) assistenza ai *necessitosi* in istato di sanità o di malattia; ovvero l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a *professioni, arti o mestieri, od altro qualsiasi* miglioramento morale ed economico ».

Questo io ho voluto rilevare, torno a dire, senza la pretesa di farne materia di emendamento. Ma parmi essenziale, perchè anche non accettando la parola *gratuita*, pur lasciando, ed io nol vorrei, la parola *poveri* nella lettera *a* non si riferisca come si fa colla parola *procurarne* ad essi tutta la lettera *b* la quale molto evidentemente abbraccia istituti nei quali prevale più che l'assistenza e il soccorso, l'abilitazione e perfino il miglioramento.

Ascolterò di buon grado le considerazioni in proposito le quali potessero voler esporre l'Ufficio centrale e l'onor. ministro.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io pregherei gli onorevoli preopinanti di voler ritirare i loro emendamenti.

Dirò una considerazione generale, la quale spero avrà assenziente il Senato. Le frasi che si vorrebbero mutare si trovano nella legge del 1862 e nella legge del 1859; hanno quindi l'autorità che deriva dall'esperienza, hanno il valore spiegato dalla giurisprudenza, hanno una interpretazione consacrata da 30 anni di pratica. Non rinunciamo al tesoro di questa esperienza; non abbandoniamolo pel piacere di trovare una frase che può essere, e anche non essere più precisa di quella adoperata dalla legge in vigore.

Premessa questa considerazione generale, fatta solo perchè serva di norma nel corso della discussione dell'intero progetto di legge, esaminerò le proposte fatte dai nostri colleghi.

L'onor. Deodati ha detto giustamente che la parola « in tutto od in parte » che figura nella prima parte dell'art. I del progetto, si riferisce non alla quantità di assistenza prestata dall'ente, ma all'indole dell'ente medesimo.

Ora io non posso negare che le osservazioni fatte dall'onor. Deodati si riferiscono ad una questione importantissima nella pratica; che lo fu con la legge attuale, che lo sarà con la legge avvenire. Ma è una questione la quale sorge non dalle imperfezioni della legge, ma da una condizione di fatto, e cioè dalla enorme varietà degli istituti che si raccolgono sotto il nome di istituti di beneficenza.

La beneficenza è tanto generosa, tanto ricca di espedienti, è tanto immaginosa nel trovare i mezzi per fare il bene che trova ogni giorno modi e forme che sfuggono a formole precise, a caratteri assolutamente determinati ed indeclinabili.

È quindi necessario che la legge adoperi delle forme generiche, e per quanto è possibile, comprensive, le quali possano adattarsi ad ogni più svariato tipo di istituzione di beneficenza.

E fra gli istituti che danno luogo a maggiori dubbiezze, sono quelli che diconsi istituti misti. È necessario perchè vi sia un istituto di beneficenza che il suo scopo sia esclusivamente la beneficenza?

Mai, no!

Come vi farà a distinguere l'istituto vero di beneficenza da quello che non lo è completamente, perchè ha scopi che sono di beneficenza e scopi che non lo sono? Considerandolo nella sua essenza, nel suo scopo principale, nella ragione per la quale venne istituito. Per cui se la istituzione è di beneficenza, ma viceversa destina una parte delle sue rendite a costituire i monti di pietà, si avrà un'istituzione di beneficenza che, come ente, è unico e complesso; ma nei rapporti dell'erogazione delle rendite e nell'esplicazione della sua attività si suddivide, e rimanendo in via principale e considerato in se stesso di beneficenza, diventa in parte istituto di previdenza, e quindi, per questa parte, soggetto alle leggi che regolano gli istituti di previdenza.

Viceversa vi hanno degli istituti che non sono fondati nell'intento di soccorrere ai bisogni ed alle necessità dei poveri; ma sono istituti che tendono ad un altro scopo, per esempio, sono istituti d'istruzione. Ma a questi istituti si accompagnano quegli altri più particolari che sono di beneficenza, i quali possono avere o il

carattere di onere o il carattere di istituzioni connesse.

Nel caso che abbiano carattere d'onere, rimane l'istituto unico e non si può immaginare una eventuale separazione di patrimonio o di amministrazione; mentre invece, quando si tratti di due istituti di genere diverso tra loro connessi, allora si può far luogo a quella separazione alla quale fa cenno l'onor. collega Deodati. Fissati questi criteri, come credo che siano stati fissati nella relazione che ho avuto l'onore di fare, credo che l'onor. Deodati possa essere tranquillo e soddisfatto.

Rimane la proposta del nostro collega Majorana-Calatabiano.

Io pregherei anche lui di non insistere. Egli vorrebbe sostituire alle parole « in tutto od in parte », le altre « in quanto abbia per fine ». Ma ho già risposto su questo punto ritenendo che sia meglio conservare la formola della legge vigente.

Egli vorrebbe che invece di parlare dei « poveri » si parlasse dei « necessitosi ». Non cerchiamo novità: questa parola « povertà » ha un significato tradizionale che non ammette equivoci o dubbi, perchè tutti sanno che cosa sono i poveri e sanno che la giurisprudenza amministrativa non richiede la povertà assoluta, ma si accontenta della relativa.

Egli vorrebbe poi che fosse indicato che l'assistenza di cui si tratta è gratuita.

-A me pare che sia proprio un pleonismo; si tratta di beneficenza, e quindi nel concetto della beneficenza la gratuità è talmente insita che fa l'impressione di una superfluità l'esprimerlo.

Per queste considerazioni prego il Senato a voler mantenere l'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha molto bene svolto il principio informativo della disposizione che cade in discussione. Le parole « in tutto od in parte » sono indispensabili per determinare nei casi particolari gli enti che si devono o pur no annoverare tra le istituzioni pubbliche di beneficenza. Non sempre un ente ha un unico fine, ma ne ha di svariati, e taluni dei quali non hanno che fare colla beneficenza. Questi enti prendono il

nome di istituti misti, e non sono state poche le contestazioni per la retta definizione della natura di questi enti: le quali contestazioni si sono ventilate davanti i tribunali. Un accurato esame dei titoli di fondazione, dei fini diversi che hanno per iscopo, sarà la norma regolatrice, per separare le rendite che si devono erogare per fini di beneficenza, da quelle che con la beneficenza non hanno relazione. Quanto a me adunque le parole « in tutto o in parte » non devono essere soppresse.

Senatore DEODATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DEODATI. Ho già annunciato come l'indole del mio emendamento fosse tale per cui veniva proposto come mezzo indirizzato ad eccitare delle spiegazioni.

Perciò, avutele, non v'insisto, e lo ritiro.

Mi permetto però di dichiarare che riservo per me buona parte delle fatte considerazioni, avvegnachè non potrei dirmi pienamente soddisfatto degli schiarimenti avuti.

Ringrazio l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano, dell'appoggio che mi ha dato. Facio poi a fidanza nelle parole dell'onorevole senatore Miraglia, ed amo sperare che una buona giurisprudenza, veramente buona, sia per formarsi, chè allora saranno tolti e dissipati i miei dubbi.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Fino da questo primo articolo io scorgo la divergenza di principi che pur troppo ci divide nel trattare la materia di tutta questa legge.

Duolmi che l'onor. senatore Deodati abbia rinunciato al suo emendamento, poichè oltre alle considerazioni colle quali lo aveva dapprima avvalorato, pare a me che il testo di questo articolo non concordi bene colla intitolazione messa in capo a questo titolo 1° della legge.

Difatti il titolo dice: *Delle istituzioni « pubbliche » di beneficenza*; ma nell'articolo manca la definizione di questo carattere di « pubbliche », il quale dovrebbe essere la ragione principale di assoggettare quelle istituzioni a norme speciali di tutela e di amministrazione.

Nè questa definizione che qui manca mi venne fatto di trovarla in nessun altro articolo del progetto, il quale pertanto non giustifica la in-

titolazione che allora non si sa perchè gli sia stata data.

Qualsiasi opera di beneficenza parmi constare necessariamente dell'atto di volontà di chi la compie e della determinazione del mezzo, per lo più finanziario, con cui vi si sopperisce. Se è volontà di privato e se i mezzi sono del privato, l'istituto è privato. Se l'istituto di beneficenza lo ordina la legge e se ad esso provvede la pubblica finanza dello Stato, della provincia o del comune od una istituzione creata apposta, esso è pubblico.

Per questi istituti si capisce da tutti che lo Stato determini i modi di amministrarli: per i privati egli deve limitarsi a tutelarne il libero esercizio ed a vigilarlo nell'interesse del pubblico.

Errore cardinale, secondo me, di questa prima parte della legge è che, a differenza della legislazione inglese sulla soggetta materia, da noi lo Stato ha voluto addossarsi l'obbligo dell'assistenza senza provvedere ad un tempo, del suo, ai mezzi di esercitarla.

Abbiamo voluto la « legge per i poveri », senza la « tassa dei poveri ».

Se si potesse concordare in queste massime generali, il caso particolare contemplato dall'onor. Deodati troverebbe la sua naturale risoluzione.

Poichè, data e non concessa quella distinzione di diritto tra enti reali ed enti morali, prediletta ai giuristi metafisici di scuola classica ossia romantica, quando è riconosciuto dallo Stato l'istituto che adempia fini di beneficenza, quantunque lo scopo suo proprio sia altro, si troverà nella medesima condizione del privato cittadino di fronte a questa legge od altra consimile.

Certo il privato non avrà a vedere sottoposta l'amministrazione del suo patrimonio alle leggi sugli istituti pubblici di beneficenza perchè alla beneficenza ne abbia dedicato qualche parte.

La dizione invece dell'art. 1° per tutti i dubbi e le interpretazioni di cui sono suscettibili le parole: « In tutto od in parte » aprirà la via ad infinite vertenze, e liti di cui l'effetto più sicuro sarà l'aggravio di spese per gl'istituti di beneficenza ed una conseguente diminuzione dei loro mezzi ai fini umanitari, ai quali debbono essere erogati.

Io quindi desidererei anzitutto che si conformasse l'articolo in discussione alla intitolazione di questo primo capo della legge onde fossero assoggettate alle disposizioni di essa come istituzioni pubbliche quelle sole che abbiano tutti i caratteri per esser dichiarate tali, e desidererei che fossero radiate le parole superflue che possono dar luogo a molte questioni.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Sono perfettamente d'accordo col principio posto dall'onorevole relatore e con quello esposto dal senatore Miraglia.

Sono d'accordo col relatore dell'Ufficio centrale, inquantochè dove si può approfittare di una giurisprudenza già stabilita, essendo eguale la dizione della legge, non abbiamo ragione alcuna per discostarcene.

Sono anche d'accordo col senatore Miraglia, che la legge bisogna che si contenga in termini generali, e si abbandoni poi alla giurisprudenza.

Qui però nè ogni dubbio è tolto da una giurisprudenza già stabilita, nè si tratta di porre impaccio alla giurisprudenza avvenire.

L'onorevole relatore, se non erro, parlando di istituti i quali hanno un duplice scopo, poniamo uno scopo commisto di istruzione e di beneficenza, opina che si debba distinguere, se si tratti di soli oneri di un determinato istituto, oppure se si tratti di istituti diversi penetrati in unico istituto.

Della prima supposizione non parlo: essa troverebbe di volta in volta la sua soluzione, nè ardua.

Ma quando invece si avvera la seconda supposizione, sarà dessa la parte maggiore, che trae con sè la minore? ovvero dovranno l'una dall'altra smembrarsi?

La diversa indole degli istituti porta con sè anco diversa ragione di competenza.

Come vorremmo che un istituto principalmente d'istruzione cadesse sotto le attribuzioni, anzichè del Ministero d'istruzione, delle Autorità preposte alle opere pie, unicamente perchè ha annesso qualche lascito di beneficenza?

Chiedo dunque all'onorevole relatore, che nella alta sua competenza si compiaccia chiarire su di ciò la dizione dell'articolo così come venne proposto.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Risponderò subito all'onor. Lampertico.

Veramente le dichiarazioni del relatore debbono essere espresse con molta riserva e accolte con il beneficio di inventario. In ogni modo, come mia opinione personale, la quale, del resto, trova la sua radice nella relazione, dirò nettamente che l'indole delle istituzioni deve essere desunta dallo scopo pel quale furono costituite, cioè dal fine pel quale esistono.

La competenza dell'autorità preposta al Governo dalle istituzioni pubbliche da che deve essere determinata? Dall'indole che esse hanno.

Vi possono essere istituzioni con scopi misti, con scopi diversi. Ebbene, io non aderirei all'opinione espressa dall'onorevole collega, che la parte maggiore debba attrarre la minore. Le istituzioni pubbliche sono corpi impenetrabili; esse non possono rientrare l'una dentro l'altra; ma ciascuna deve agire nella propria orbita, ciascuna deve rimanere nella propria competenza: nè a risolvere la questione può influire la quantità rispettiva del patrimonio assegnato alle parti nelle quali l'istituzione va divisa; giacchè la qualità potrebbe e dovrebbe prevalere sulla quantità.

Rimane però la seconda parte del dubbio proposto, che riguarda il modo di conciliare l'esercizio delle diverse competenze.

Questa questione venne esaminata nella relazione; nella quale, in conformità anche di quanto venne sostenuto alla Camera elettiva, venne espresso essere impossibile prevedere nella legge la molteplicità degli eventi che si possono verificare, ed essere necessario che il regolamento intervenga a determinare i limiti delle competenze rispettive.

Il nostro collega Lampertico può quindi essere rassicurato e attendere con fiducia la soluzione pratica della questione nelle disposizioni del regolamento.

Ora mi occorre di rispondere qualche cosa al nostro collega Alfieri.

Veramente io avrei desiderato di poter vedere i suoi emendamenti su quest'articolo primo, e di poter ponderare le osservazioni sulle quali questi emendamenti si fondano, perchè mi fa una grave impressione l'asserzione sua che in quest'articolo cominci a ma-

nifestarsi una profonda divergenza di vedute, la quale poi dovrebbe avere una conseguenza, un'applicazione ed uno svolgimento in tutta la legge. Però, per quanto ho potuto apprendere dal suo discorso, parmi che sarà facile intendersi, almeno su questo primo articolo, affidandomi alla speranza di riuscire a metterci d'accordo anche sul resto.

Se io non mi inganno, parmi che l'onorevole collega voglia attribuire a questa legge una portata assai maggiore di quella che ha. Egli, a quanto parmi, suppone che questa legge sia diretta a regolare il modo di provvedere a tutte le necessità della povertà. Ed è per questo che egli vi comprende non solo la beneficenza privata, ma benanco il concorso che suppone debba darsi dallo Stato a titolo di pubblica assistenza.

Ma questa non è la portata del progetto che stiamo discutendo; esso ha un campo assai più ristretto, giacchè non intende di regolare ogni maniera di pubblica assistenza, ogni maniera di soccorso al bisogno; intende unicamente a regolare l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza che in fatto esistono, e ad ordinarne le funzioni in modo da metterle in grado di raggiungere il loro scopo.

Questo è unicamente lo scopo della legge: per cui, se si volesse procedere nel campo nel quale pare voglia andare l'onor. Alfieri, bisognerebbe mutare completamente il progetto; nel qual caso soltanto potrebbero manifestarsi le divergenze di vedute alle quali egli alludeva, e che, nello stato attuale delle cose, non hanno alcuna ragione di essere.

Date queste spiegazioni, io spero che si dilegueranno le opposizioni del senatore Alfieri intorno a questi articoli, e si contenterà della formola che è proposta per esprimere non la definizione, che non abbiamo avuto la pretesa di dare, ma la descrizione dei caratteri che contraddistinguono gli istituti pubblici di beneficenza.

E si dice istituzioni pubbliche di beneficenza e non istituzioni di beneficenza pubblica per indicare le istituzioni costituite a favore di una generalità, mentre il dire istituzioni di beneficenza pubblica accennerebbe all'indole dell'istituzione, quasi supponendola prestazione doverosa di un pubblico servizio.

Certo, sarebbe stato desiderabile dare una

definizione superiore ad ogni critica: ma non ci parve conveniente neppure di tentarla.

Ad ogni modo noi crediamo di avere forniti tutti gli elementi atti a contraddistinguere queste istituzioni, quando abbiamo indicati nell'articolo i caratteri di quelle che si chiamano istituzioni pubbliche di beneficenza, ed indicato nell'art. 2, con una enumerazione dimostrativa, quelle che non lo sono.

Io non so se avrò avuto la fortuna di poter persuadere il senatore Alfieri; ma sono convinto che fare di più e di meglio di quello che fu fatto, non sarebbe stato possibile.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io mi arrendo alle spiegazioni colle quali l'onorevole relatore si è compiaciuto di rispondere particolarmente alle mie osservazioni, in quanto al principio generale che avevo invocato.

Devo però ancora insistere sopra un punto che sarà anche meglio chiarito per via d'esempi.

Facciamo l'ipotesi di un'accademia di belle arti. Tutti sanno quanta sia la correlazione delle arti belle, colla preparazione a parecchie professioni manuali; quindi ognuno concederà la possibilità di una cosa che non saprei dire adesso dove o come, ma che so che esiste in molti luoghi, cioè che si facciano studi di belle arti per i poveri, affinchè questi siano in grado da esercitare con maestria e profitto talune industrie.

Ebbene, pare a me, che si può concepire molto facilmente, che un istituto di belle arti, propriamente detto, o per fondazione, o per volontà propria, adoperi parte dei suoi mezzi alla educazione artistica dei poveri, e venga così senza dubbio a compiere atto di vera beneficenza.

Vorrei essere chiarito, che in virtù di questo speciale servizio di beneficenza, l'amministrazione di quest' istituto di belle arti, che richiede delle cognizioni tutte speciali, cognizioni tecniche e scientifiche, non andasse sottoposta all'intromissione di estranei.

Questo non mi pare sia stato chiarito dalle risposte date dall'onorevole relatore al senatore Lampertico.

A dirigere ed amministrare un istituto, come dicevo pocanzi, di belle arti non sono molte

le persone competenti, ed io pel primo mi confesso disadatto. Invece, dal più al meno, senza incorrere nella taccia di superbi, possiamo crederci atti a governare istituti di beneficenza. Non vorrei che il fine secondario venisse a turbare od impedire il conseguimento del fine primario.

Forse il mio timore sarà esagerato, ma viene dalla esperienza che ho potuto acquistare del pericolo e del danno cui si va incontro particolarmente in materia di istituti speciali allorchè persone estranee disturbano l'opera di coloro che precisamente per l'affetto che portano a quelle istituzioni ne hanno più accuratamente studiato i congegni.

Sarò ben lieto se potrò avere dalla cortesia del relatore qualche spiegazione che dissipi i miei dubbi.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Mi pare che le risposte datemi dall'egregio relatore sieno concernenti l'indole dell'istituto, la competenza di attribuzioni, le discipline di attuazione. Mi pare, che l'onorevole relatore abbia detto, che quello, che, in fin dei conti, determina l'indole dell'istituto, si è lo scopo il quale appaia precipuo dalle stesse tavole di fondazione: cosicchè sia da esso che debba pigliar norma l'assetto dell'istituzione medesima.

Io avevo accennato bensì alle diverse soluzioni possibili, ma senza prestabilire l'una piuttosto che l'altra.

A me premeva sostanzialmente questo, che un qualche lascito pio, annesso a un istituto qualunque di natura diversa, non si sovrapponesse a questo, anzichè dipenderne.

Subito che l'onorevole relatore mi dice, che tutte le conseguenze si ragguagliano allo scopo precipuo della fondazione, non ho di che ridire e contraddire.

Quanto ha soggiunto l'onorevole relatore intorno alla competenza, per cui le parti diverse di una fondazione seguirebbero in ciò la loro appartenenza speciale, si affacciano certo delle difficoltà; non le elevo però ad obbiezione.

Finalmente vien da sè, che una volta che è ben determinata collo statuto l'indole dell'istituzione, si dee poscia specificare i particolari nei regolamenti.

Parrebbe bene, che la cosa fosse meglio

chiarita nel testo della legge su di che mi rimetto alla cortesia del relatore; altrimenti prenderò atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, che spero di aver fedelmente espresso ed inteso nel loro genuino significato.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Ho chiesto la parola non per fare un discorso o per proporre un emendamento, ma per chiedere una spiegazione.

La parola beneficenza ognuno lo intende, può avere vari significati. Quel che ho sentito dai preopinanti ne è prova. Dalla lettera stessa della legge viene la questione, se un istituto sia di beneficenza o no.

Ora qual è l'autorità che decide se una istituzione sia o no di beneficenza, e se debba essere retta sotto il regime di questa legge?

Ed io credo che uno dei primi atti per l'attuazione di questa legge nuova debba essere quello della pubblicazione, nelle forme e con quelle garanzie che la legge stessa determinar dovrebbe, dell'elenco degli istituti che attualmente hanno il carattere di beneficenza e che perciò sono soggetti a questa legge.

Io vedo che la legge provvede, all'art. 50, per gli istituti di nuova fondazione, e dispone che debba essere sentito il Consiglio comunale, il Consiglio provinciale, il Consiglio di Stato, e poi deve venire il decreto reale.

Io non dico che trattandosi di una fondazione nuova si debba seguire questa procedura o un'altra, ma dico che una procedura dovrebbe esservi anche per gl'istituti che attualmente esistono, e che con questa procedura per ciascuno di essi si determina, se ai sensi della nuova legge siano o no istituti di beneficenza.

Io nella legge questo non trovo, ed è per questo che mi rivolgo all'onorevole relatore, perchè ne faccia proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto prima di tutto che non vi sono più emendamenti all'art. 1.

L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. All'onor. senatore Lampertico debbo dichiarare che non credo di poter dire una parola di più di quel che ho detto, essendo molto pericoloso fare dichiarazioni le quali, più che altro riguardano la determinazione dei caratteri di istituzioni individue

delle quali noi non possiamo conoscere e non siamo competenti ad apprezzare le condizioni.

Credo però che quanto ho detto basti per risolvere la questione che egli ha proposto.

Queste questioni, del resto, sono anche abbastanza chiaramente risolte dall'ultimo capoverso dell'art. 1, il quale dichiara che la presente legge non innova le disposizioni che regolano gli istituti scolastici, di previdenza e di cooperazione.

Io ho fermo convincimento che, dall'applicazione coordinata della prima parte di questo articolo coll'ultima parte di esso, dovrà sorgere la soluzione di tutte le questioni che possono riferirsi alla determinazione dei caratteri degli istituti di beneficenza.

Al nostro collega Alfieri non ho che a ripetere quello che ho detto testè: è difficilissimo il poter dire se nella fattispecie che egli ha immaginato vi siano istituzioni di pura beneficenza ovvero istituzioni miste. Però l'esserlo o il non esserlo non è questione che riguardi l'opera del legislatore, ma è riservata a quella del magistrato.

E questa osservazione mi trae a rispondere ai dubbi proposti dal senatore Busacca. Non vi è bisogno di dire a questo punto della legge chi determinerà i caratteri degli istituti esistenti per vedere se siano o no di beneficenza, trattandosi di argomento disciplinato dal diritto comune, che trova nelle disposizioni successive del precetto il suo svolgimento; ed applicando il diritto comune, sorgeranno le norme seguenti: o si pretenderà che colla determinazione fatta in sede amministrativa dei caratteri di un istituto si siano lesi dei diritti e si adiranno i tribunali; o si crederà che siano lesi degli interessi e si ricorrerà alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti.

Domando al signor ministro dell'interno se accetta la soppressione del comma c proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la soppressione perchè l'argomento è riportato in un altro articolo.

PRESIDENTE. Il nostro regolamento vuole che l'emendamento soppressivo sia messo a partito prima della questione principale.

Per conseguenza pongo ai voti il comma cui la proposta di soppressione si riferisce. Chi

intende che il comma sia soppresso voterà contro. Il comma *c* è il seguente:

« Di prevenire i bisogni delle classi povere coll'aiutare la fondazione o l'incremento di istituti di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito ».

Chi approva questo comma *c* è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Quindi pongo ai voti l'art. 1 coll'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 2:

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private, destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera *a*, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Io non presento emendamenti, ma sottopongo all'esame dell'Ufficio centrale e del Governo del Re una questione che mi pare abbia una non lieve importanza.

Per la disposizione dell'art. 2, lettera *b*, dal novero degli istituti pubblici di beneficenza sono escluse le fondazioni private, destinate a pro di famiglie determinate, che non siano soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica.

Questa disposizione non è dissimile da quella contenuta nell'art. 3 della legge del 1862. Ora (forse dico cosa che a molti è nota, ma è bene ricordarla) è avvenuto che al promulgamento della legge del 1862 si sono trovate molte fon-

dazioni a favore di determinate famiglie le quali erano state, per disposizione dei Governi che prima del 1859 imperavano, sottoposte ad amministrazioni speciali, e tolte a quelle amministrazioni che erano state stabilite dai fondatori, costituendole in enti morali, vuoi per scioglimento di vincoli fidecommissari, vuoi per cattiva prova fatta dagli amministratori, vuoi per una giusta tutela che si volle stabilire a favore delle famiglie a pro delle quali la fondazione era stata ordinata.

Venuta la legge del 1862, molte di coteste fondazioni, e parlo di fatti i quali sono avvenuti anche nella provincia a cui appartengo, furono considerate come opere pie, sebbene a termine dell'art. 3 non ne avessero i caratteri.

Ciò posto, io domando che avverrà di queste fondazioni? Certamente soggette a questa legge non sono, perchè essa dichiara che nel novero degli istituti di beneficenza non devono comprendersi.

Non potranno rimaner soggette alla legge delle opere pie, perchè essa andrà abrogata per effetto di questa che stiamo discutendo. Quindi quale sarà lo stato di coteste fondazioni? Dovranno sciogliersi le amministrazioni che sono già state costituite per effetto di disposizioni emanate da Governi allora imperanti? O non sarà il caso di provvedere con una disposizione transitoria in questa legge per mantenere lo stato di fatto e di diritto in cui attualmente esse trovansi?

Forse l'Ufficio centrale potrà dirci che questa è una questione prematura, perchè dovrebbe essere fatta nel titolo ultimo della legge dove si parla delle disposizioni generali e transitorie.

Ma mi è parso opportuno di non lasciar passare inosservata la disposizione della lettera *b* di quest'articolo, senza richiamar l'Ufficio centrale ed il Governo a dare qualche spiegazione in proposito e qualche affidamento che sarà provveduto, se si crede necessario, come a me pare, ai casi da me accennati.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Io non ho il modo di consultare l'Ufficio centrale, e posso soltanto raccogliere l'opinione dei colleghi che mi siedono a lato intorno alla questione proposta dal

preopinante. Parlo quindi con un certo riserbo.

Ma l'opinione mia è questa: si tratta di una legge di ordine pubblico. Dunque colpisce necessariamente, per notissimi principî di diritto transitorio, i fatti attuali ed entra a modificare il modo di essere degli istituti esistenti al momento in cui questa legge entra in vigore.

Ora se esistessero istituzioni le quali fossero state abusivamente considerate fino ad ora soggette alla legge sulle opere pie, ed evidentemente non dovessero esserlo ai termini di questa legge, sarebbe chiaro che, per effetto dell'applicazione di essa, assumerebbero veste, qualità e funzioni proprie dell'indole loro, e riacquisterebbero quella posizione che loro sarebbe spettata e che avrebbero potuto rivendicare anche per effetto della legge precedente. Se poi legalmente fossero state dichiarate opere pie a norma della legge precedente, e non potessero essere considerate tali nei rapporti della legge nuova, il fatto preesistente non potrà impedire che la legge nuova produca i suoi effetti.

Questa è l'opinione che, in tesi generale, io credo debba prevalere: possono esservi però istituti in condizioni affatto speciali, dei quali non siamo in grado di apprezzare l'indole ed i caratteri; possono esservi soprattutto istituti per così dire *ex lege*, considerati, per vera opportunità e mediante provvedimento politico, come opere pie, pei quali si rendono necessarie disposizioni speciali: ma intorno ad essi, nè è il momento di dare spiegazioni nè l'Ufficio centrale è competente a darne.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le considerazioni svolte dall'onorevole senatore Puccioni sono di una vera importanza.

La legge non ha voluto se non questo: lasciare impregiudicato in fatto ed in diritto le fondazioni private, le quali giovano unicamente a qualche famiglia.

L'onorevole senatore Puccioni accennò alla legislazione toscana. Io potrei ricordare anche quella delle Due Sicilie.

Noi avevamo le così dette fedicommissarie, per le quali furono emanati vari rescritti allo scopo di stabilire il modo come dovevano essere governate.

Io credo che uno studio sia necessario...

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... per vedere se realmente siano opere di pubblica beneficenza, ovvero opere di diritto privato, spettanti solamente alle diverse e rispettive famiglie; ma improvvisar qui, anche con una disposizione transitoria, un articolo di legge, mi parrebbe una imprudenza.

Per ora, basti dichiarare salvi ed impregiudicati i diritti dei cittadini per le private fondazioni.

Si vedrà a suo tempo, se anche su questa materia sia necessaria una legge speciale; ed il Governo promette di studiarla, ed ove ne sia il caso, di presentare le sue proposte al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Io sono molto lieto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio che ha riconosciuto la gravità ed importanza della questione da me sollevata più di quello che mi pare abbia voluto riconoscerla il mio egregio amico il senatore Costa.

Io credo coll'onorevole ministro che la questione meriti di essere studiata.

Dico soltanto al senatore Costa che non si può dire che queste opere pie siano *ex lege*, perchè potrei citargli fatti che dimostrerebbero che questi enti sono riconosciuti come opere pie per effetto di decreti reali che hanno dato ad essi statuti propri.

L'obbiezione che io facevo aveva dunque una certa importanza, quindi il regolare lo stato di diritto attuale, o con una disposizione transitoria, o con una legge speciale come accennava il ministro, mi pare sia necessario.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrà fare con legge speciale; per ora non si pregiudica nulla.

PRESIDENTE. Se non vi sono proposte verremo alla votazione.

Il signor ministro accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale, che si propone al comma *b* che rileggo:

b) le fondazioni private, destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica.

Chi approva questo comma emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 3:

Art. 3.

In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art. 832 del codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge.

Senatore PIOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIOLA. Quest'articolo del disegno di legge, al quale ho proposto un emendamento, si riferisce all'art. 832 del Codice civile. Ma il riferimento non mi sembra esatto.

Nell'art. 832 del Codice civile non si parla di congregazione di carità, e di attribuzioni ad essa spettanti.

Si parla invece di istituto locale di carità, a cui devono devolversi certi beni, che è qualcosa di diverso.

La frase « istituto locale di carità » esprime, a mio giudizio, il concetto di un ente giuridico capace di acquistare e di possedere, di un corpo morale; e ciò conformemente anche ai termini dell'art. 433 dello stesso Codice civile che dice:

« I beni degli istituti civili od ecclesiastici, e degli altri corpi morali, appartengono ai medesimi in quanto le leggi del Regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere ».

Invece la congregazione di carità è una semplice rappresentanza, un semplice corpo amministratore: ed anche la relazione del nostro Ufficio centrale, su questo punto, ci conferma in questo concetto.

Ora io dico: riferiamoci pure all'art. 832 del Codice, ma riferiamoci bene; e ciò col far esistere quell'istituto locale di carità di cui esso parla, supponendone la esistenza, e rimediamo così a questa lacuna della nostra legislazione.

Gli enti giuridici ricevono la loro esistenza dalla legge, e per la legge la perdono.

Qui si sta facendo appunto una legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Mi sembra quindi che sia questo il momento giusto di provvedere all'esistenza di questo istituto locale di carità.

E il provvedimento avrebbe secondo me anche un risultato pratico.

Attualmente i lasciti fatti genericamente a pro dei poveri, o alla congregazione di carità, non possono devolversi, come vorrebbe il Codice, a questo istituto locale di carità che non esiste.

Non possono neanche devolversi alla congregazione di carità, che non è un ente giuridico capace di riceverli.

Vengono quindi eretti essi in altrettanti enti giuridici, dei quali si dà l'amministrazione alla congregazione di carità.

In un piccolo comune, per esempio, Tizio lascia 50 lire all'anno in perpetuo a beneficio dei poveri del luogo. Si fa di questo lascito una causa pia che viene intitolata *causa pia Tizio*. Sopraggiunge Sempronio, e lascia allo stesso scopo, che so io, una rendita annua di 20, oppure di 30 lire. Ecco un'altra causa pia intitolata *causa pia Sempronio*; e così di seguito. E la congregazione deve rendere conti separati di tutte queste piccole cause pie affidate alla sua amministrazione.

Quando ci fosse quest'istituto locale di carità di cui parla il Codice, i beni disposti a pro dei poveri si devolvrebbero ad esso: ed ogni nuovo lascito, avente la stessa destinazione, che sopravvenisse, non darebbe origine ad un ente giuridico nuovo; ma non farebbe altro che ingrossare il patrimonio dell'ente giuridico già esistente. E la congregazione di carità amministrerebbe, per questa parte, il patrimonio di un solo istituto invece di amministrarne tanti piccoli, rimanendo così diminuito il lavoro di essa; il che mi sembrerebbe opportuno, atteso che di lavoro alla congregazione di carità, con questo disegno di legge, se ne vuol dare molto altro.

Ecco le ragioni del piccolo emendamento che

ho proposto: riferirsi bene all'art. 832 del Codice civile, facendo esistere quell'istituto locale di carità che esso suppone come esistente: diminuire, in parte, il lavoro della congregazione di carità: evitare una moltiplicazione inutile di enti giuridici, conformemente al precetto della Scuola: *Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento che proporrebbe il signor senatore Piola a questo articolo 3: è il seguente: « In ogni comune dello Stato è eretto in ente giuridico un istituto locale di carità a termini dell'art. 832 del Codice civile, rappresentato da una congregazione di carità ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Pregherei l'onorevole Piola di non insistere nel suo emendamento.

Ciò che egli desidera mi pare che la legge lo fa, benchè non lo faccia nei termini chiari ed espliciti preferiti dal nostro collega.

Il Codice civile prevede l'esistenza di un istituto di carità in ogni comune; ma molto prudentemente non ne dà il nome. Viene poi la legge amministrativa, la legge organica, la quale dichiarerà che l'istituto locale di cui parla il Codice è la congregazione di carità.

Dice il nostro collega:

Voi fate della congregazione di carità non un ente, ma la rappresentanza di un ente; intorno e al di sotto di questa congregazione si dovranno quindi creare degli enti in numero indefinito, quanti saranno i lasciti da devolversi alla congregazione di carità.

Noti però il Senato che la Camera elettiva ha riportato quest'articolo 3 dal capo intitolato: *Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza*, al capo primo: *Delle istituzioni pubbliche di beneficenza*.

È quindi intendimento del progetto di considerare queste congregazioni di carità non come semplici amministratori di enti di beneficenza, ma come rappresentanti *ex lege* di tutti questi lasciti che loro saranno devoluti.

Ricordo di avere dichiarato nella relazione che la questione rimaneva impregiudicata, se cioè la congregazione di carità si dovesse considerare come un ente o come rappresentante di un ente. Ma sostanzialmente la cosa è la

stessa, dal momento che la legge dichiara che la congregazione è per legge il rappresentante di questi lasciti di beneficenza.

Il collega Piola vorrebbe che si dichiarasse che tutti i lasciti fatti agli istituti locali di carità andassero a formare un ente unico.

Io lo prego di non insistere e di lasciare che l'ordinamento dei lasciti devoluti alla congregazione di carità venga regolato dalle disposizioni aggiunte nel progetto per regolare le sorti degli enti da concentrarsi nelle congregazioni medesime.

Potrà essere che si tratti di lasciti che, perchè di natura elemosiniera, vadano a confondersi nel patrimonio della congregazione di carità; potranno esservi altri lasciti che secondo il nostro progetto debbano soltanto essere separatamente amministrati dalle congregazioni di carità; ve ne potranno essere finalmente di quelli che dovranno essere esclusi dal concentramento per essere raggruppati ad altre istituzioni affini. E per ciò basterà il dichiarare in questo articolo che la congregazione di carità è l'istituto locale di carità voluto dal Codice civile.

Senatore PIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIOLA. La mia proposta non ha altro scopo che di fare un giusto riferimento all'articolo del Codice civile, e non tocca nessuna delle disposizioni di questo disegno di legge. Se nell'articolo del Codice civile è detto che l'istituto locale di carità ci deve essere, e che ad esso debbono devolversi tutti i lasciti fatti genericamente a pro dei poveri, noi, col riferirci a quell'articolo, non introduciamo alcuna novità nè alcuna disposizione intorno a nessun'altra specie di lasciti diversi da quelli che sono contemplati dal predetto articolo del Codice.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Onorevoli colleghi, la lettura dell'art. 3 del progetto e di quella parte della relazione dell'Ufficio centrale che ad esso si riferisce, ha lasciato in me un gravissimo dubbio.

La genesi di quest'art. 3 trovasi direttamente nell'art. 26 della legge 3 agosto 1862, col quale prescrive che in ogni comune dello Stato vi sia una congregazione di carità.

Che cosa è avvenuto, o signori, sotto l'im-

pero della legge del 1862? È avvenuto che tutti i comuni meno importanti dello Stato ed anche molte città hanno osservato alla lettera quanto veniva prescritto dalla legge, e là ove si avevano varie congregazioni di carità ne venne costituita una sola; in altre città invece si mantennero le numerose congregazioni di carità preesistenti e ne potrei citare esempi. Il Governo fece, a dir vero, alcune rimostranze, e si venne a discutere se l'art. 26 dicendo una congregazione di carità, intendesse dire una sola congregazione di carità; o se invece volesse dire *almeno una* congregazione di carità. Non entro nel merito di questa diversa interpretazione; constato solo che le cose rimasero quali erano e potrei nominare tal città che credette di avere un grande vantaggio nel mantenere la numerose sue congregazioni di carità.

E questo non vi rechi meraviglia, o signori, perchè se in una sola congregazione di carità dieci o dodici benemerentissimi cittadini si occupano del patrimonio del povero e cercano di distribuirlo coscienziosamente come meglio sanno e possono, è troppo evidente che se invece di questa sola Commissione ve ne sono 20 o 30 che alacramente si occupino dello stesso scopo, non saranno più 10 o 12 integre persone dedicate al pietoso ufficio, ma 100 o 150, le quali potranno tutte efficacemente e di proposito occuparsi di quel pio mandato.

Ed io vi so dire che naturalmente si chiamano a far parte delle numerose congregazioni della città medesima quelle agiate persone che possono dare in vita ed in morte soccorso ai poveri.

Ora, quando per effetto della legge che dobbiamo votare venisse tassativamente costretta tale Amministrazione civica che avesse varie congregazioni di carità a costituirne una sola, io vedrei un vero pericolo per la beneficenza pubblica. E però, quando io non fossi in proposito assicurato e dal Governo del Re e dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, mi troverei in debito di proporre una lieve aggiunta all'articolo 3 nel senso che « le congregazioni di carità possono deferire le loro attribuzioni a comitati distrettuali, allo scopo di avvicinare i soccorsi ai bisogni locali ».

Io non intendo fare una formale proposta quando fossi in proposito rassicurato dalle dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale;

ma comprenderà il Senato che era abbastanza importante il chiarire la situazione di alcuni grandi comuni del Regno in una questione tanto delicata come è quella che abbiamo oggi a trattare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando, la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io non dirò se colla legge del 1862 fosse possibile la coesistenza, in un'unica città, di più congregazioni di carità; è una questione che non mi riguarda. Dirò però, che col disegno di legge attualmente in discussione, la necessità della unicità della congregazione di carità è evidente ed imprescindibile; e la evidenza risulta da questo, che dal progetto di legge questa congregazione di carità è chiamata a rappresentare tutte le beneficenze innominate che si verificano nel comune; dunque non può essere più d'una.

Ora vi sono due questioni: una transitoria e una di ordinamento successivo della beneficenza.

La questione transitoria riguarda quelle città nelle quali vi sono più congregazioni di carità. E a riguardo di esse può dirsi che, non in forza di questo articolo, ma in forza degli articoli 53 e seguenti, ove abbiano i caratteri di istituzioni elemosiniere autonome, necessariamente dovranno essere concentrate in una sola congregazione di carità.

Quanto all'ordinamento dell'erogazione della beneficenza nelle grandi città, io non esito a dichiarare che a me pare che, senza una aggiunta al progetto di legge, sia evidente la possibilità come è evidente la convenienza di costituire nelle grandi città dei comitati di erogazione della beneficenza; comitati che sono, per così dire, filiali della congregazione unica di carità, e che, posti in diretto rapporto coi poveri, possono conoscere i loro bisogni e rendere più proficui i soccorsi della beneficenza.

E dissi che non è necessario il dichiararlo con una espressa disposizione di legge, perchè vi è un articolo del progetto il quale ne suppone l'esistenza; ed è l'ultimo capoverso dell'art. 11, nel quale è detto che i parroci possono far parte dei comitati per l'erogazione di beneficenza.

Parmi dunque che il desiderio dell'onorevole Di Sambuy sia soddisfatto, e che possano ritenersi assicurati i due concetti seguenti, e cioè:

1° che non può esservi più di una congregazione di carità per ciascun comune; 2° che la sorte delle congregazioni di carità molteplici esistenti in talune città dovrà essere regolata colle disposizioni contenute nell'art. 53; 3° che a norma del progetto possono essere istituiti comitati di erogazione della beneficenza secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge del 1862 aveva stabilito nell'art. 26 che bisognava fondare in ogni comune del Regno una congregazione di carità; ma non furono molti i comuni che obbedendo alla legge ebbero la congregazione.

Una statistica, che ho sotto gli occhi, presenta il numero di appena 2025 congregazioni di carità esistenti. Le ragioni di ciò furono molteplici.

In parte fu l'inerzia che abbiamo cercato di scuotere negli ultimi tempi; e spesso il mancato scopo. In certi comuni si credette, che non fossero necessarie le congregazioni di carità, appunto perchè i municipi bastavano all'opera di beneficenza. Io non so, se arriveremo con la nuova legge ad ottenere l'effetto desiderato, ma lo spero. Col doppio sistema del concentramento e della trasformazione, dei quali parleremo più tardi, si tenterà necessariamente, nell'interesse della pubblica carità, che in ogni comune si fondi uno istituto speciale, il quale raccolga tutte quelle opere, che per la loro piccola entità, non raggiungono il benefico scopo per cui eran surte, e per cui sfuggiva spesso alla sociale beneficenza molta parte del patrimonio.

Sento con l'onor. senatore Di Sambuy la necessità, che nei grandi comuni vi sia qualche speciale istituto, dipendente dalla congregazione di carità.

Comprendo anch'io che nelle grandi città, come Milano, Torino, Napoli, Roma, ecc., un Comitato speciale in ciascun quartiere non sarebbe fuori luogo, e sarebbe anzi utile che si stabilisse.

Ma questo bisogno che tutti sentiamo, può essere soddisfatto nel regolamento, che sarà fatto per la esecuzione della legge.

Basta per ora determinare che una congre-

gazione ci deve essere in ogni comune del Regno. Con ciò non è tolto che ogni congregazione possa essere suddivisa, o possa essa stessa aggregarsi, pel servizio dei vari quartieri, dei Comitati speciali.

Io non sarei neanche contrario, a che fosse detto in quest'articolo, che nelle grandi città, nelle quali se ne senta la necessità, possano le congregazioni avere dei Comitati speciali; e se l'onor. Di Sambuy crede di proporre all'uopo un emendamento, sono sicuro che anche l'Ufficio centrale, al par di me, non si opporrebbe, poichè ciò potrebbe recar beneficio e non danno.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. E quanto all'emendamento del signor senatore Piola, che ne pensa l'onor. presidente del Consiglio?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È vero; io devo dire ancora due parole sull'emendamento del senatore Piola.

Da parte mia dichiaro subito che non lo ritengo necessario.

L'art. 832 del codice civile stabilisce, che ove il testatore non indichi nelle sue disposizioni uno speciale istituto, i beni da lui lasciati vadano ai poveri della città.

Il precetto del Codice oggi trova la sua esplicazione nell'art. 3 della legge in discussione.

Che cosa dice l'articolo 3? Che l'erede, l'istituto che deve raccogliere il legato lasciato ai poveri nei termini dell'art. 832, sarà la congregazione di carità, perchè essa è quella che ha l'ufficio di provvedere ai bisogni dei poveri del comune.

Ora mi pare che, secondo la dizione della legge a voi proposta, il concetto ne sia abbastanza esplicito. Esso è espresso così: « In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni di cui è parola nell'art. 832 del Codice civile, avrà quelle che le sono deferite dalla presente legge ».

Quali sono le attribuzioni che dà il Codice civile?

Il Codice civile, giova ripeterlo, vuole che i beni lasciati senza indicazione di un istituto speciale, spettino ai poveri della città. Ciò posto, la congregazione di carità, la quale ha la missione di provvedervi, raccoglierà il patrimonio lasciato ai poveri.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Piola insiste nel suo emendamento?

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1890

Senatore PIOLA. Desidererei che esso fosse messo ai voti, perchè in verità non cessa di parermi ragionevole. Io non domando altro se non che si faccia un riferimento esatto all'articolo 832 del Codice civile, nel quale non si fa parola di congregazione di carità, e si parla invece di un istituto locale di carità, che è una cosa diversa.

PRESIDENTE. Va bene, ella insiste.

Ora il senatore Di Sambuy propone questa aggiunta:

« Nelle città superiori a 50,000 anime, le congregazioni di carità possono deferire la distribuzione dei soccorsi a comitati distrettuali ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Prego l'onorevole Di Sambuy e non insistere nel suo emendamento, non già perchè non sia perfettamente attuabile e richiesto dalle norme più elementari di una buona amministrazione delle beneficenze, ma perchè mi sembra che una dichiarazione come la sua non trovi il proprio posto nella legge. Tutt'al più potrebbe trovar posto nel regolamento.

Ma io dico che, anche senza che sia detto nè nella legge nè nel regolamento, la congregazione di carità potrà sempre seguire la via seguita finora nelle grandi città con la istituzione di Commissioni di erogazione.

Il fare un articolo di legge ha l'inconveniente di dover indicare delle condizioni. Egli ne indica una, dicendo nelle città superiori ai 50 mila abitanti.

Orbene io non accetterei questa limitazione, perchè potrei per esempio citare una quantità di comuni, per esempio dell'Emilia, nei quali vi sono importanti frazioni o *appodati* a distanza di otto o dieci chilometri dal centro della città e del comune: e quivi, senza che la popolazione raggiunga i 50 mila abitanti, potrà essere utile costituire dei comitati per l'erogazione della beneficenza. Lo stabilire quindi nella legge il principio dell'istituzione dei comitati di erogazione è una superfetazione ed anche un peccato.

Rimettiamocene pertanto alle dichiarazioni fatte; le quali apriranno certamente la via a risolvere la questione nel modo desiderato dall'egregio nostro collega.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Io mi permetto aggiungere un'altra considerazione a quelle esposte dal presidente del Consiglio e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Dopo quanto è stato detto in rapporto all'emendamento presentato dall'onor. Piola, a me pare che non avrebbe proprio posto in quest'articolo l'aggiunta che si pretende di fare.

Ormai è acquistato alla legge che con quest'articolo terzo si viene a dare personalità giuridica a quell'istituto di carità, di cui è parola nell'art. 832 del Codice civile.

Ora di persone giuridiche, che abbiano per missione di spendere la carità, non ce ne può essere che una sola; tutti gli altri comitati non potranno essere che strumento di erogazione, a quell'istessa guisa che una persona fisica a bene amministrare il suo patrimonio si vale di altre persone, che per compenso, o per affetto, gli prestano l'opera loro.

Dunque una sola può e deve essere la congregazione di carità di cui si parla nell'art. 3; nè in essa può essere parola di possibilità di molteplici congregazioni o di sub-congregazioni, perchè qui - il ripeto - si crea una persona giuridica, non gl'istrumenti coi quali essa persona deve svolgere l'attività sua. Che poi di costesti istrumenti - comitati di erogazione - possa la congregazione valersi, la legge il dice nell'art. 11: e sarà ufficio del regolamento di indicare come e in quali condizioni possono le congregazioni di carità valersi dell'opera di costesti comitati.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Convinto di quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale affermava rispondendo alle mie osservazioni, cioè che in forza della legge in discussione si fa evidente la necessità di una sola congregazione di carità, alla quale si vuol deferire un immenso e gravissimo compito, io dovevo naturalmente temere che questa unica congregazione di carità nei grandi centri non arrivasse sufficientemente a sopperire ai tanti bisogni locali.

Questa è stata la ragione della mia domanda di schiarimenti e di opportuni provvedimenti. Mi rincresce che l'onor. relatore, in questo articolo più ministeriale del ministro, m'induca a ritirare la proposta che il ministro aveva

gentilmente accettata; ma poichè non voglio creare dissidi ed accrescere le difficoltà, sono pronto a ritirare la proposta per atto di deferenza all'Ufficio centrale. Mi affido però interamente nella promessa fatta dall'onor. ministro, il quale ha riconosciuto il pericolo di una sola congregazione nei grandi centri per la distribuzione dei soccorsi.

Prendo atto della sua dichiarazione che nei regolamenti vi si provvederà e non insisterò nella mia proposta. A me basta sia efficacemente provveduto allo scopo di far giungere i soccorsi facilmente alla loro destinazione con perfetta conoscenza di causa, il che non può farsi da una sola congregazione in una città di 2 o 300,000 anime. Questa la ragione che mi aveva indotto a parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Per soddisfare al voto espresso dal nostro collega, l'onorevole senatore Piola, l'Ufficio centrale sarebbe d'accordo nel proporre una lieve modificazione all'art. 3; dicendo:

« In ogni comune deve esservi la congregazione di carità, la quale, oltre le attribuzioni che l'art. 832 del Codice civile assegna all'istituto locale di carità, eserciterà quelle che le sono deférite dalla presente legge ».

In questa guisa l'ente, istituto locale di carità, rimarrebbe completamente compenetrato nella congregazione di carità.

PRESIDENTE. Onorevole Piola, ha udita la proposta dell'Ufficio centrale?

Senatore PIOLA. Poichè l'Ufficio centrale si è mostrato disposto, per mezzo del suo chiarissimo relatore, ad introdurre qualche modificazione nella dicitura di questo articolo, lo pregherei che la introducesse più completa, e non volesse riferirsi alle attribuzioni che nell'articolo del Codice si fanno all'istituto locale di carità.

Nel predetto articolo del Codice non si fa nessuna attribuzione all'istituto di carità, altro che quella di devolvere ad esso dei beni. Ora qui si tratta delle attribuzioni amministrative della congregazione di carità. Quindi credo sempre che con la dicitura proposta si fa una confusione fra due concetti diversi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io avevo d'accordo con i miei colleghi cercato di proporre una modificazione la quale soddisfacesse il desiderio del nostro collega Piola ma non mi pare di esservi riuscito.

Per evitare quindi il pericolo di dire cose inesatte, riserbiamo questo articolo; lo esamineremo domani e delibereremo lunedì.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone che si sospenda di deliberare sull'art. 3, riservandosi di riferirne lunedì.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 4:

II.

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

A questo articolo dal senatore Calenda propone di sostituire il seguente:

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni, od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati; nella loro mancanza, dalla congregazione di carità.

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda per svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Il mio emendamento, signori senatori, non muta la sostanza dell'articolo, ma è la più recisa affermazione dello spirito che ha informato l'articolo stesso; spi-

rito non incerto per l'Ufficio centrale e pel ministro.

È detto espressamente nella relazione che con l'essersi indicati, come rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, prima la congregazione di carità, e poi i corpi morali, i Consigli, le direzioni ed altre amministrazioni; non si è inteso dare una prevalenza alla congregazione di carità su questi altri più speciali, rappresentanti dei diversi istituti di beneficenza. Tutto al più si è detto, se pure si voglia per regola l'amministrazione di cotesti istituti affidata alla congregazione di carità, sarebbe la regola circoscritta dall'esistenza di speciali rappresentanze di determinate opere di beneficenza.

Quando esistono coteste rappresentanze cessa il potere della congregazione di carità.

Ciò è chiaramente detto nella relazione; ma non è men vero che la particella *o*, disgiuntiva, potrebbe dar luogo ad equivoci, non per noi, ma per coloro i quali, nella lunga tratta degli anni, saranno chiamati ad applicare questa legge in ottomila e più comuni.

L'esperienza insegna come talora vi ha gare di parte, nelle quali si combatte in campo chiuso tra poche persone, che vogliono per ogni via primeggiare; come, non appena lontanamente la legge vi si presti, si corra volentieri ad invadere il campo altrui; e come - dato l'ambiente partigiano - possa di leggieri accadere, che la congregazione di carità cerchi mettere lo zampino anche nell'amministrazione di quelle opere pie non concentrate, non soppresse, che hanno la loro speciale rappresentanza, in virtù di quell'essere stata la prima nominata nella legge a rappresentare le opere di pubblica beneficenza.

Ora se non incerto è lo scopo avuto di mira dall'Ufficio centrale e dal ministro, perchè vogliamo noi lasciare il dubbio nella legge? Perchè non lo eliminiamo, aperto dicendo che, dove sono coteste speciali rappresentanze, nulla ci abbia a vedere la congregazione di carità?

E il dirlo non sarebbe che affermare il principio scritto nel nostro Codice civile, all'articolo 832, che pocanzi avete udito leggere; che, cioè, quando si tratta di lasciti fatti a' poveri in genere, e non è indicato l'istituto speciale che debba amministrarli, s'intendono essi devoluti all'istituto locale di carità, e per esso alla congregazione di carità.

Ed aggiungo che noi abbiamo il debito, o signori, di mostrare all'Italia la legge quale essa è, e non meno buona di quel che realmente è.

Lor signori hanno inteso come si sia chiamata radicale questa legge, la quale pure mira solo ad impedire che il patrimonio della beneficenza vada disperso in altri usi; che a concentrare per quanto è possibile l'amministrazione di quelle opere pie che da sè non basterebbero ai loro fini; e che la beneficenza si espliciti nelle forme più consentanee alle esigenze della società presente. Eppure mentre così è onesto lo scopo, si è voluto sospettare una specie di nuovo incameramento di beni della pubblica beneficenza, facendone le congregazioni di carità, che poi non si sa da chi veramente dipendano, a quali influenze obbediscano, arbitre e dispositrice.

Or bene, signori senatori, facciamo che la messa in scena corrisponda alla bontà della legge. Le legge sopprime solo ciò che è inutile, concentra quel che è opportuno veder raccolto in unico più efficace indirizzo, e lascia autonomi tutti gli altri svariati molteplici istituti di beneficenza.

Dunque se, massime dopo le emende dell'Ufficio centrale, si rispetta l'autonomia di quasi tutti gl'istituti di beneficenza, facciamo che ciò sia aperto a chiunque si fa a guardar la legge; diciamo chiaro che l'amministrazione delle opere di beneficenza è affidata secondo i loro statuti, ai loro rappresentanti speciali, e solo quando manchino le rappresentanze istituite dai fondatori e riconosciute dal Governo, entri a prenderne le veci la congregazione di carità.

La legge così non radicale, ma nella meditata riforma apparirà fin dalle prime nel suo vero aspetto, conservatrice di tutto quel che merita essere conservato, nella forma voluta da benefici fondatori, senza pericolo di vedere sostituita nella rappresentanza dell'opera benefica altre persone o istituti diversi da quelli, ne' quali i fondatori ebbero messa la fiducia loro.

Confido che ministro ed Ufficio centrale facciano buon viso al mio emendamento, che non è alla perfine se non la più fedele e sicura esplicazione del pensier loro.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Non vi ha dubbio che l'art. 4 del progetto ha la portata ed il significato accennato dal nostro collega il senatore Calenda.

E tanto è vero, che io mi sono studiato di metterlo in evidenza nella relazione; e, cioè, che la congregazione di carità, come istituzione d'indole generale, suppone l'esistenza delle rappresentanze speciali e la rispetta.

L'Ufficio centrale non ha creduto di proporre la modificazione dell'articolo per una considerazione di ordine affatto estrinseco, che esporrò una volta per sempre. L'Ufficio centrale si è trovato spesso di fronte a delle forme che avrebbe desiderato di modificare sotto l'aspetto della chiarezza, dell'estetica, dell'armonia del dettato; ma se ne è astenuto per non avere l'aria nè di fare il maestro di scuola, nè di dare ai propri emendamenti l'apparenza di una importanza maggiore di quella che in sostanza avevano.

Però, se ci siamo astenuti dal proporre noi stessi una modificazione nel senso proposto dal collega Calenda, non vi è ragione di rifiutare oggi l'adesione ad un'idea che è la nostra.

A nome dell'Ufficio centrale io accetto quindi la nuova redazione dell'articolo 4, persuaso che essa non è che una più precisa e più perfetta espressione del concetto che il progetto ha inteso di formulare.

Senatore CALENDÀ. Ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti passeremo ai voti.

Come il Senato ha udito, il relatore a nome dell'Ufficio centrale e il signor ministro accettano la nuova forma di articolo proposta dal senatore Calenda.

Pongo dunque ai voti l'art. 4 come è nuovamente proposto:

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti re-

golarmente approvati e nella loro mancanza, dalla congregazione di carità.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Senatore AURITI. Domando la parola per una mozione d'ordine agli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Poichè è la prima volta che prendo la parola in questa discussione, dico che in tutto il disegno di legge, quello che più ha richiamata la mia attenzione, che è la parte più importante, la innovazione più profonda della legge vigente, è il gran concentramento di opere pie nella congregazione di carità, la cessazione di amministrazioni autonome, organiche, varie, per confondersi in un'amministrazione unica, elettiva, uniforme.

Ora si è fatta opera sapiente per migliorare la soluzione di una parte del problema.

La mia parola deve qui unirsi alle altre in lode dell'Ufficio centrale, che per tutto ciò che riguarda il concentramento ne ha specificate le condizioni, limitati i casi, determinati gli effetti.

Resta l'altra parte, l'amministrazione cioè che si deve istituire in surrogazione delle amministrazioni speciali fiduciarie, e che, secondo il progetto, è la congregazione di carità.

Ora io dico che abbiamo qui due lati di un unico problema; prima la determinazione delle funzioni da conferirsi alla congregazione di carità, perocchè il concentramento come si faccia, in che termini si faccia, in che casi determinati, costituirà la materia dell'amministrazione più o meno ampliata, e quindi la costituzione e composizione dell'organo amministrativo che deve corrispondere a quelle funzioni.

Se è così, è chiaro che logicamente debba precedere la determinazione delle funzioni alle disposizioni sull'organo che deve compierle.

Quindi io chiedo che questi articoli 5 e 6 sulla composizione della congregazione di carità (ai quali principalmente io m'interesso, e nei quali desidererei d'indurre qualche modificazione), fossero discussi e votati dopo che saranno votati gli altri articoli sulle funzioni delle congregazioni di carità, che dipendono principalmente dagli articoli del paragrafo VI sui concentramenti.

Questa è la ragione principale della mia proposta sospensiva di rinvio; ma ne aggiungo un'altra speciale. Bisogna persuadersi che gli emendamenti di sostanza, gli emendamenti che possano avere una importanza pratica, debbono essere già accettati dall'Ufficio centrale, o almeno da un certo numero di colleghi consenzienti negli stessi concetti, altrimenti sarà una perdita di tempo tentare la prova della discussione e della votazione.

Ora questo problema del modo di composizione della congregazione di carità è uno dei più difficili.

Se io domando ai componenti dell'Ufficio centrale: sono sicuri che porga sufficienti garanzie il modo di composizione proposto nel progetto? essi stessi ci direbbero di non essere sicuri; poichè fu dichiarato nella relazione che ne avrebbero voluto, che ne cercarono altre e non seppero trovarle.

Nel dubbio di ciò che avrebbe deliberato il Senato io già presento alcuni emendamenti, ma pregherei che si rimandasse la discussione di questi due articoli e degli emendamenti, per farsi dopo votati gli articoli sul concentramento. Così la materia sarà studiata, preparata meglio, concordata, se è possibile, con l'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io non ho nessuna difficoltà ad aderire alla sospensione, soprattutto per la seconda fra le ragioni addotte che, cioè, trovo legittimo e naturale il desiderio che gli emendamenti proposti dal nostro onorevole collega Auriti, in un argomento di così grave importanza come le congregazioni di carità, siano maturati e largamente discussi; tanto più che intorno ad essi io non potrei ancora portare la parola a nome dell'Ufficio centrale, che non ebbe ancora occasione di esaminarli.

Per cui io non mi oppongo alla sospensione. Però desidererei che, invece di vincolarla all'esame degli articoli 53 e seguenti, si facesse una sospensiva provvisoria fino a lunedì; giacchè se noi cominciassimo a sospendere gli articoli 6 e 7 noi dovremmo poi sospendere parecchi altri, e fra gli altri l'art. 11, perchè non potremmo parlare di incompatibilità se non dopo aver determinato il modo di composizione della congregazione di carità.

Per cui, per ora, io pregherei il collega

Auriti di volere accontentarsi di rimandare la discussione di questi due articoli a lunedì.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Consento in questa parte.

PRESIDENTE. Il senatore Auriti, d'accordo con la Commissione, propone di rimandare alla seduta di lunedì la discussione sugli articoli 5 e 6 del disegno di legge affinché la Commissione possa studiare gli emendamenti proposti dallo stesso senatore Auriti, e riferirne quindi al Senato con maggior conoscenza di causa.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Colgo l'occasione per ripetere la preghiera che già feci in principio di seduta; la preghiera, cioè, agli onorevoli signori senatori che intendono proporre emendamenti, di farlo in tempo utile, affinché l'Ufficio centrale possa prenderne conoscenza, riferire su di essi e possa il Senato non trovarsi costretto, come oggi accade, a sospendere continuamente la votazione di vari articoli.

Passeremo ora all'articolo 7.

Ne do lettura.

Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Chiedo all'onor. presidente del Consiglio se accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Ho chiesto la parola, non per proporre emendamenti, ma per chiedere uno schiarimento.

Leggendo l'articolo 7, combinato con l'articolo 8, mi è nato un dubbio che io credo potrà sorgere in altri nella pratica applicazione della legge.

È certamente lodevole il concetto da cui è

partito l'Ufficio centrale e il Ministero nel proporre questa disposizione; ma io domando: la congregazione di carità deve essa considerarsi come un vero consiglio di tutela?

Siamo nel caso dell'articolo 262 del Codice civile, il quale stabilisce che i fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di tutore, oppure versiamo in una figura diversa?

La ragione del dubitare nasce da questo: che l'articolo 7 dice che è commesso alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune, con *facoltà di assumerne la rappresentanza legale* così innanzi all'autorità amministrativa, come innanzi l'autorità giudiziaria.

Ma, se la congregazione di carità assume la *rappresentanza legale* di questi derelitti, evidentemente esercita la *tutela*.

L'articolo 277 del Codice civile, il quale definisce l'ufficio del tutore, dice appunto:

« Il tutore ha la cura della persona del minore e lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni ».

Dunque la rappresentanza legale è ufficio di tutela.

Per altro si potrebbe anche dubitare che ciò non si volesse, giacchè l'art. 8 dice che la congregazione di carità *promuoverà* i provvedimenti amministrativi e di tutela assumendo *provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza*.

Sembra qui che non si tratti più di una vera tutela, ma di qualche cosa di anomalo, di indefinito, che però le si avvicina; ed io credo che sia conveniente che intervenga la parola del relatore, la quale dia una spiegazione, direi quasi autentica relativamente all'interpretazione ed alla portata di questi due articoli, perchè altrimenti il dubbio sorto nella mia mente potrebbe sorgere eziandio nella mente di altre persone chiamate ad applicare questa legge.

Osservo che il caso dell'esercizio della tutela a pro di questi disgraziati può benissimo verificarsi, avendo qualche piccola eredità o legato da raccogliere.

Io stesso, facendo parte di un'amministra-

zione di un orfanotrofo, ho dovuto esercitare l'ufficio di tutore. Allora potrebbe nascere un conflitto affermativo o negativo circa la facoltà della congregazione di carità.

Io non propongo emendamenti, credo però conveniente che la parola del relatore venga a chiarire questo dubbio che, come è sorto in me, potrebbe sorgere in altri.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Gli articoli 7 e 8 del progetto di legge, e si può parlare di ambedue congiuntamente, perchè l'uno chiarisce e completa l'altro, gli articoli 7 e 8 del progetto, dicevo, hanno due scopi diversi: l'uno riguarda la generalità dei poveri, l'altro riguarda degli individui poveri; quello provvede alla rappresentanza dei loro interessi collettivi; questo studia il modo di ordinare un soccorso individuale, richiesto da particolari condizioni.

Il primo di questi articoli tende a risolvere una questione che fu talvolta sollevata nella pratica.

Si è dubitato a chi spetti rappresentare gli interessi dei poveri in genere di un comune, a chi spetti esercitare azione in giudizio per difenderli.

Talora pretese di assumere questa rappresentanza il comune.

Il progetto l'affida alla congregazione di carità, la quale è in questa guisa costituita, rappresentante legale degli interessi in genere dei poveri e delle azioni che loro possono spettare.

Non trattasi quindi di sostituire la rappresentanza legale del povero come individuo, ma unicamente di chiarire chi rappresenta l'interesse dei poveri come classe.

L'art. 8 invece ha un intento tutto individuale: possono esservi poveri, ciechi, sordomuti, derelitti, ai quali nessuno abbia pensato di costituire la rappresentanza, di procurare l'assistenza a loro favore ordinate per legge. In questo caso la congregazione di carità deve fare due cose: promuovere il provvedimento diretto e fornirli di una legale rappresentanza colla nomina dei tutori o del curatore; provvedere nei casi di urgenza ai loro bisogni.

Nel primo articolo quindi si ordina la rappresentanza legale degli interessi dei poveri; nel secondo articolo si fornisce l'individuo po-

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1890

vero di temporanea assistenza e di una legale rappresentanza.

Spiegati in questo modo i due articoli in esame, anzichè contraddirsi, si completano a vicenda.

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Ringrazio l'onorevole relatore della spiegazione data la quale parmi che concili assai bene un'articolo con l'altro, ed allora io credo che, ritenuta questa interpretazione, potrà sparire l'antinomia nell'applicazione della legge che a prima vista sembrava presentarsi. Mi felicito quindi di aver provocata questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento all'ultima parte dell'art. 7 proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro dell'interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 7 come fu letto ed emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 8:

Art. 8.

La congregazione di carità promuoverà i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Quello che il relatore ha detto parlando sull'art. 7 prevenne in parte la discussione sull'art. 8 e ha tolto alcuni dei dubbi che io avevo: ma desidererei di essere chiarito anche sopra un'altra parte per dare al mio voto una completa convinzione.

In questo articolo si dà alle congregazioni di carità un'attribuzione enormemente estesa; esse devono promuovere provvedimenti per i minorenni, pei ciechi, pei sordo-muti, per gli abbandonati e non si sa in qual modo promuoveranno tali provvedimenti.

Di quale ufficio è munita la congregazione per rispondere a tanto grave incarico?

Che mezzo ha per raccogliere queste notizie?

Siccome la forma dell'articolo è imperativa, mi fa pensare che, non promuovendo qualcuno di questi provvedimenti, l'Amministrazione della congregazione possa cadere in qualche responsabilità, mentre d'altra parte, lo ripeto, non ha modo di rispondere all'incarico dato.

Quindi desidererei che si sostituisse un'altra parola a quella « promuoverà » che facesse chiaramente capire che si tratta di una missione che viene raccomandata, ma non imposta, poichè facendole un precetto dovremmo darle i mezzi per eseguirlo.

Desidererei di essere chiarito intorno a questo dubbio perchè a quanto riguarda la rappresentanza giuridica ha già risposto l'onorevole relatore rispondendo al senatore Castagnola.

Senatore PUCCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Puccioni.

Senatore PUCCIONI. Ho da fare una semplice osservazione, che cioè quest'articolo dovrebbe essere posto in relazione col Codice civile. Qui si parla di assistenza e di tutela, non di curatela.

Ora per l'art. 360 del Codice civile al sordomuto ed al cieco per nascita deve darsi un curatore perchè essi sono inabilitati di diritto.

Mi parrebbe quindi opportuno che alla parola « tutela » si aggiunga l'altra « curatela ».

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CALENDÀ. Io mi permetto di fare una raccomandazione.

Mi era riservato di prendere la parola sull'art. 5, per una raccomandazione; questo rinviato, me ne offre il destro l'art. 8 e me ne giovo. È una questione di forma.

A me pare che quando in una legge vi sono precetti imperativi, convenga serbare un unico modo: valersi sempre del tempo presente quando il precetto sia immediatamente eseguibile, ricorrere al tempo futuro quando il precetto di legge debba essere adempiuto dopo che alcun altro fatto, o condizione siasi verificato.

La uniformità e proprietà del linguaggio non è l'ultimo ufficio del legislatore; e sull'uso costante del modo imperativo nelle svariate sue disposizioni offre un esempio perspicuo il Codice penale di recente pubblicazione.

Onde, meno che ad emendare l'articolo, io ho preso la parola, perchè se la osservazione da me fatta paia degna di accoglimento, l'Ufficio centrale sia autorizzato non in quest'articolo solo, ma a tenerne conto in tutti gli altri nel lavoro ultimo di coordinamento della legge, votata che sia in tutte le sue parti.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. All'onor. collega Gadda risponderò che nel mio modo di vedere l'art. 8 contiene veramente un precetto, non un consiglio, non una raccomandazione. La congregazione di carità deve promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela ivi menzionati.

Ben inteso che questo precetto non è accompagnato come lo sono altri di questo progetto, da una sanzione. La congregazione deve per proprio istituto adempierlo ogni qualvolta trovasi in condizione di poterlo fare; nè l'occasione sarà infrequente, se essa si trova a contatto di quelle persone, di quelle famiglie per le quali potrà occorrere, e potrà trovarsi quindi facilmente in grado di cooperare col Pubblico Ministero che, a norma di quanto è stabilito nel Codice civile, dovrebbe per sua parte provvedervi d'ufficio.

Credo che questo articolo di legge abbia una portata sociale di grandissima importanza. Una delle piaghe della nostra amministrazione familiare è che coloro i quali hanno più bisogno di tutela ne sono privi; e chi è stato anche per poco nell'amministrazione della giustizia sa che la tutela, eguale per tutti in diritto, e destinata anzitutto alle persone, si riduce d'ordinario in fatto ad una istituzione pei ricchi, per gli abbienti, e, trascurando i doveri verso la persona, non si cura che dei beni.

L'art. 8 del progetto riempie questa lacuna, e la riempie con un precetto che la congregazione di carità, io son certo, è in condizione di adempiere.

Certo nessuno potrà promuovere contro i membri della congregazione di carità un'azione di danni, ove trascuri l'adempimento di questo dovere: ma il precetto della legge non riuscirà per questo meno efficace.

Il nostro collega Puccioni propone uno schiarimento; ed essendo egli un uomo di legge,

non può essere che uno schiarimento completamente legale.

Non è possibile, come non sarebbe legale, che la legge di riordinamento degli istituti di beneficenza intenda di modificare il Codice civile, ed ordinare la tutela per coloro ai quali dal Codice civile è assegnata una semplice curatela. Forse qui la parola « tutela » è usata in senso volgare e non nel suo significato legale: ma ove sembrasse dubbio si potrebbe dire « tutela o curatela ».

Il nostro collega senatore Calenda propone una correzione di forma alla quale io non esito di aderire.

E qui mi occorre di avvertire nuovamente che noi non ci siamo azzardati di metter la falce in tutte queste che possono considerarsi scorrezioni, improprietà, inesattezze di linguaggio.

Non l'abbiamo fatto per la ragione detta testè; ma se il Senato, prima di chiudere la discussione, darà all'Ufficio centrale la facoltà di rivedere il testo e di coordinarlo, come di solito accade per le leggi di importanza, l'Ufficio centrale assumerà l'incarico di rivoltare al tempo presente tutte le disposizioni precettive del progetto.

Questa forma seguita testè anche nella redazione del Codice penale è la più semplice e la più corretta, e meglio si presta alla fluidità del discorso.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questo articolo il futuro sta bene.

Senatore COSTA, *relatore*. Può stare.

PRESIDENTE. Dunque il relatore dell'Ufficio centrale accetta che si aggiunga la parola « curatela »?

Senatore COSTA, *relatore*. Se il nostro collega Puccioni insiste io accetto. Ma per aderire ad una opinione che sento esprimere vicino a me, mi permetto di sottoporli una osservazione.

Quando in quest'articolo si parla di tutela, non si intende parlare della istituzione specifica che il Codice civile chiama col nome di tutela; ma si adopera questa parola, in un senso volgare e quindi generico e comprensivo delle istituzioni dirette a difendere le persone ed i beni degli incapaci.

E siccome si tratta di una legge puramente amministrativa, la quale si riferisce alla legge civile, senza poterla modificare, non è fuor di luogo sostenere che colla parola « tutela » si

intenda richiamare sia la tutela per i minorenni, sia la curatela per i sordomuti, secondo i diversi casi nei quali è ammessa dal Codice civile.

Per cui a rigore la necessità dell'aggiunta non vi è; ma mi rimetto alla saviezza del proponente; e se egli insiste, non avrei difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Onorevole Puccioni insiste?

Senatore PUCCIONI. Mi pare che la legge sia più completa se si aggiunge la parola « curatela »; dirò di più: sembrami che l'aggiunta sia consigliata dalla dizione stessa della legge, che parla di « provvedimenti giudiziari », i quali provvedimenti non accennino alla tutela morale, ma alla tutela legale stabilita dal Codice civile.

Se l'Ufficio centrale si oppone all'emendamento, potrò anco abbandonarlo; ma poichè il relatore ne ha riconosciuta la giustizia non vedo perchè dovrei rianziarvi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Come diceva l'onor. relatore dell'Ufficio centrale qui la « tutela » ha un senso generico, e non il senso giuridico che le attribuisce il senatore Puccioni, e perciò comprenderebbe tutti gli atti di difesa, dei quali deve interessarsi la congregazione di carità verso gli orfani e minorenni.

Forse alla parola « tutela », per evitare i malintesi che potrebbero sorgere, si potrebbero sostituire le parole « assistenza » o « patrocinio ».

Con ciò si toglierebbe ogni dubbio.

Senatore PUCCIONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PUCCIONI. Dopo le dichiarazioni dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale credo non dovere insistere, perchè naturalmente il mio emendamento naufragherebbe: ed io non amo far perder inutilmente tempo al Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda insiste, visto che l'Ufficio centrale accetterà poi di coordinare le varie disposizioni?

Senatore CALEDA. Non insisto avendo io fatto una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Dunque non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. L'art. 10 che ora stiamo esaminando riproduce una disposizione che figurava in alcune legislazioni degli Stati italiani antichi, ed è la disposizione così detta della contumacia, che si potrebbe anche chiamare dell'ostracismo temporaneo, per la quale il cittadino allorquando ha coperto un determinato ufficio per un certo tratto di tempo o dopo una prima elezione, o dopo più elezioni, debba essere escluso da quell'ufficio, salvo a poter essere rieletto dopo un certo periodo di tempo.

Questa disposizione produce alla prima lettura una impressione favorevole. È attraente, ha l'impronta di una disposizione liberale, perchè lascia ai giovani ed ai cittadini che non hanno potuto cimentare le loro forze negli uffici, di provarvisi, ed impedisce l'infedramento agli uffici in determinate persone, permettendo che uomini nuovi entrino nelle amministrazioni;

permette anche che queste si rinnovino e tentino nuove vie, le quali per avventura possono dare dei risultati che se si continuasse a camminare nella vecchia carreggiata non si avrebbero.

Dico adunque che se noi stiamo a questa prima impressione, la disposizione si presenta in modo da poter essere accettata; e dirò di più, che cioè in massima io la trovo conveniente e mi felicito che con altra legge sia stata accolta per un ufficio di molto maggiore importanza della congregazione di carità, la quale deve esistere in ciascun comune. Ma visto il caso speciale cui si vorrebbe applicare questa disposizione della contumacia, io dubito assai, onorevoli colleghi, che possa dare buoni risultati.

Noi abbiamo ottomila e tanti comuni. Ne abbiamo di piccolissimi come è stato ricordato in quest'aula in una occasione non remota.

Abbiamo perfino un comune di 67 abitanti; abbiamo la provincia di Como che si compone di 500,000 abitanti con 513 comuni, se non erro di un comune o due, perchè alcuni potrebbero essere stati concentrati.

Presentemente abbiamo molti comuni di 200, di 300 abitanti, esclusivamente rurali, nei quali è difficilissimo trovare anche una sola capacità che possa compiere lodevolmente le funzioni di presidente della congregazione di carità, e se sene trova una, bisogna tenercela cara, e la congregazione, ove queste individuo ne abbia la presidenza, può camminare egregiamente, malgrado la insufficienza dei colleghi.

Ma se noi escludiamo questa unica persona, che cosa accadrebbe in molti comuni?

Adottando questa disposizione di legge, in molti comuni il danno non sarebbe per avventura assai maggiore di quel vantaggio morale, che se ne ripromette?

È desiderabile che le condizioni del nostro paese siano tali da potersi applicare utilmente questa disposizione in altri casi, fuori di quelli della congregazione di carità.

Ma noi dobbiamo stare attaccati al caso pratico, alla disposizione tassativa che siamo chiamati a votare.

Io che vivo alquanto tempo in campagna conosco, come certamente conoscono molti di voi, le condizioni dei contadini dei comunelli rurali. Ebbene, io non solo dubito assai, ma ho la certezza che in parecchi comuni il colpire

di ostracismo, l'escludere dalla congregazione di carità, e quindi dalla presidenza, alla quale sarebbe chiamato per le sue qualità intellettuali, quell'unica persona che possiederebbe le necessarie doti, equivarrebbe a dare il tracollo alla congregazione di carità e, ciò che è molto grave, a danneggiare lo interesse dei poveri, o quanto meno a paralizzare talmente queste congregazioni di carità, da impedire di ottenere quei risultati che altrimenti si potrebbero conseguire, perchè è con l'attività intelligente che si possono conseguire i risultati che speriamo, che si può suscitare lo spirito di beneficenza. Io non dirò di più, perchè non occorrono molte parole con voi, o signori, per farvi comprendere un pensiero.

Io sottopongo queste considerazioni all'onorevole Ufficio centrale ed al signor ministro.

Applaudo a questa novità, ma temo immensamente che non possa dare buoni frutti. Confido che queste mie idee, poveramente espresse, possano essere divise tanto dal signor ministro che dal relatore e che essi unanimemente vengano nella opportunità, non dirò nella necessità assoluta, di aggiornare questa novità o meglio di attendere un'occasione nella quale si possa applicare a corpi di maggiore importanza di quelli ai quali presentemente dobbiamo provvedere.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Se il Senato accogliesse la proposta di soppressione fatta dall'onor. Griffini, io non avrei luogo di parlare. Però quest'articolo parmi che si connetta così intimamente con quelli che parlano della formazione delle congregazioni di carità (gli art. 5 e 6), che noi abbiamo già rinviati all'Ufficio centrale, che io pregherei i miei colleghi a rinviargli anche questo art. 10.

Le ragioni dette dall'onor. Griffini mi paiono così evidenti da non permettermi di aggiungere che poche parole. Due criteri mi pare che furono insufficientemente valutati nel redigere l'articolo che stiamo discutendo.

Il primo fu già giustamente accennato e svolto dall'onor. Griffini e consiste nel numero scarso di persone atte e che abbiano il tempo di occuparsi di questo ufficio abbastanza geloso; particolarmente nei comuni di scarsa popolazione e nei comuni di campagna. L'altro

criterio che bisognerebbe prendere in considerazione in questa disposizione, è che per le formazioni delle congregazioni di carità si dovrebbe tener conto delle grandi diversità che corrono fra i grandi comuni e i piccoli. E siccome questa è una considerazione molto importante, così insisto affinché, se pure il Senato non voglia accettare fin da ora la proposta dell'onor. Griffini, sia rinviato l'articolo allo esame dell'Ufficio centrale insieme agli articoli 5 e 6.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Deodati.

Senatore DEODATI. Mi affido che tanto l'Ufficio centrale quanto l'onor. ministro dell'interno si opporranno all'emendamento proposto dal mio amico Griffini. In ogni modo comincio ad oppormi per conto mio.

Amo di dichiarare che ho salutato con gioia quest'articolo decimo del progetto perchè con esso si prosegue ad introdurre mano a mano e stabilire nelle nostre istituzioni il salutarissimo principio della non rielezione; principio che, per mio profondo convincimento, varrà a salvare la democrazia dalle esorbitanze mediante un valido correttivo che non può trovarsi se non nell'*istituto delle contumacie legali*.

È eminentemente democratico, anzi dell'essenza della buona democrazia il principio della partecipazione successiva di tutti i capaci, ben inteso, all'esercizio delle funzioni pubbliche.

I miei onorevoli colleghi, tanto dotti nella storia, lo insegnano a me, che i comuni italiani del medio evo, e principalmente il cospicuo comune di Firenze, dovettero a quest'istituzione quel numero stragrande, infinito, di uomini politici, di abili e sapienti amministratori, per cui ne venne, che uno Stato il quale aveva appena quattro chilometri quadrati di superficie - ed in un secolo e mezzo, ha dato tanta copia di uomini capaci, moltissimi insigni e famosi, che compagini politiche non hanno potuto fornire durante il corso di molti secoli.

Il sistema affermato in questo articolo non è nemmeno appo noi cosa del tutto nuova; perocchè è già stato attuato anche colla legge sull'istruzione pubblica, - mi correggo, - precisamente fu introdotto colla legge sulla composizione ed organamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione. E l'esperienza fattane

mette fuori di dubbio ch'esso risponde perfettamente avendo dati eccellenti risultamenti.

Il mio amico Griffini ad appoggiare la sua proposta di soppressione dell'articolo mette innanzi un'obiezione; quella che vi sono tanti comuni piccoli nei quali il divieto della rielezione indurrebbe gravi imbarazzi se non l'impossibilità di trovare gli uomini a surrogarsi. A mio avviso l'obiezione non ha seria importanza come che fondata solo nella allegazione d'una piccolissima difficoltà. A me sembra che non siavi ragione sufficiente perchè noi dobbiamo preoccuparci della possibilità che alcuni comunelli per avventura si troveranno nella condizione avvisata dall'onor. preopinante. Credo poi di poter notare che in quegli esigui comuni esistenti in quella minimezza di entità descritta dall'onorevole Griffini, vi sarà naturalmente assai poca sostanza di beneficenza da amministrare; perocchè, se non prendo abbaglio, il numero dei poveri cresce colla maggiore ampiezza delle agglomerazioni degli abitanti ossia dei comuni. Quindi se anche potrà avverarsi qualche piccola difficoltà, qualche minore inconveniente, sarà sempre cosa cotanto tenue da non meritare seria considerazione. Aggiungo che il frazionamento di taluna provincia in un grandissimo numero di troppo esili comuni non può durare a lungo; dovendo credere e sperare che un momento o l'altro diminuisca il suprestizioso rispetto alle monadi, e che s'usi un po' di coraggio affine di operare ragionevoli e congrui concentramenti coatti.

Perciò tutto, noi non dobbiamo, ripeto, preoccuparci di quella difficoltà, e faremo male ad invocare un motivo di minimo valore per osteggiare l'applicazione di un principio cotanto salutare e fecondo. L'importanza si spiegherà nei comuni di qualche rilievo e segnatamente nei comuni maggiori dove sono tanti e grossi istituti di beneficenza, dove gli interessi sono cotanto grandi ed estesi, così pei patrimoni come per l'ampiezza del soggetto da soccorrere.

Ed è propriamente là che necessita d'impedire quelle funeste infeudazioni dei medesimi individui negli uffici; infeudazioni le quali, con l'apparenza di utile continuità e conservazione, riescono a disorganizzare ogni amministrazione; perchè si perpetuano gli abusi creandosi e mantenendosi industrie manovre affine di

coprirle. Non facciamo che, mentre da una parte tanto si proclama la responsabilità, dall'altra essa in realtà svanisca. Per queste ragioni io applaudo con tutto l'animo al principio, e prego i miei colleghi a mantenerlo nella presente legge perchè faranno opera utile, e, se non immediatamente produttiva, certo tale che in avvenire avrà conseguenze buone e salutari.

Io mi auguro che non sia lontano il tempo nel quale faremo maggiori passi nel sistema della contumacia legale, largamente attuando il vero e corretto principio democratico che tutti i capaci abbiano da partecipare successivamente alle funzioni elettive.

E ora mi rivolgo all'onor. Alfieri dicendo ch'io non veggo nessuna ragione valevole per sospendere la deliberazione su questo articolo; perchè, a parer mio, non so ravvisare quale nesso vi possa essere tra questo principio il quale sta da sè ed è isolato con gli articoli 5 e 6 che il Senato ha rimandato ad altra seduta.

Ecco quanto volevo dire brevemente sul proposto emendamento soppressivo.

Senatore DI SAMBUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUI. Il concetto informativo dell'art. 10 è teoricamente così giusto, così equo, così opportuno che sembra a primo aspetto non aver bisogno di essere difeso.

Invero, se ha un difetto l'art. 10, sempre teoricamente, è quello di ammettere che possano essere eletti due volte di seguito gli stessi amministratori, avvegnachè si debba ammettere che nei piccoli comuni si possano sempre trovare un quinto ed un sesto amministratore onesto e capace, oltre i quattro che avranno già funzionato per quattro anni, e che nei maggiori comuni si trovino i dieci, i quindici cittadini per surrogare gli scaduti e via discorrendo.

Ma io, alquanto baconiano, non mi arresto alla parte teorica di un principio che sembra giusto e buono; e praticamente uso osservare bene le conseguenze delle idee che si vogliono applicare giovandomi dell'esperienza.

Io ho osservato in queste amministrazioni di carità due fatti distinti ed istruttivi.

Ho veduto spesso dei benemeriti cittadini affezionarsi profondamente alle opere pie che amministravano, studiarle con amore, acqui-

stare ogni giorno maggiore esperienza nel dirigerle e finire coll'arricchirle di lasciti importanti.

Ma ho poi visto un altro caso, che cito a titolo d'onore; ho visto cittadini generosissimi, fare in vita donazioni cospicue ad istituti di beneficenza.

Io potrei citare nomi di persone che hanno lasciato e le trecento e le quattrocentomila lire ad amministrazioni, le quali, come era ben naturale, tosto eleggevano questi benefattori, od ottenevano che fossero eletti, a far parte dell'amministrazione.

Orbene, io domando al Governo: con questo articolo si dà l'ostracismo a chi ha già dato un ingente patrimonio ad un'opera pia e che appunto per questo è stato chiamato ad amministrarla?

Questo mi ferisce ed offende ogni senso di alta convenienza, pur trovando teoricamente giusto per molte ragioni, e le ha espresse eloquentemente il senatore Deodati, il principio informativo di questo articolo.

Io vedo poi nella pratica dei casi, i quali ferirebbero non solo me, ma il senso morale di intere città, che, essendo state largamente beneficate, vedrebbero con disgusto il benefattore insigne messo alla porta dell'amministrazione.

Sono fatti cotesti che bisogna evitare, onorevoli colleghi, perchè fino a un certo punto potrebbero anche arrestare quella propensione generosa alle donazioni, che non è certo nostro scopo d'impedire o di raffreddare.

Fatte queste osservazioni, dichiaro che non favorevole per principio all'emendamento dell'onor. Griffini, lo voterei quando fossi rassicurato che potranno rimanere nell'amministrazione di certe opere pie gli egregi e generosi cittadini che ne sono l'anima ed il cuore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io aveva chiesto la parola subito dopo finito il discorso dell'onor. senatore Alfieri, il quale aveva domandato che si aggiornasse la discussione e la votazione anche di quest'articolo, mettendolo con gli altri che furono aggiornati dietro proposta dell'onor. senatore Auriti.

Io avevo in animo di esprimergli il mio pensiero, che cioè non fosse opportuno il rinvio,

perchè quest'articolo sta indipendentemente dagli altri che sono stati rinviati, ma fui prevenuto dall'onor. Deodati.

Quindi non mi resta che dichiarare che accetto e faccio mie le osservazioni del mio amico, il senatore Deodati, che pure trovò per nulla necessario e nemmeno opportuno l'aggiornamento di quest'articolo.

Giacchè ho la parola faccio osservare al senatore Deodati che esso ha tenuto poco conto di quei comunelli che chiamò monadi.

Egli in fin dei conti ammette che l'articolo che esaminiamo potrà benissimo esser nocivo a questi comunelli, dicendo che non bisogna preoccuparsi di queste piccole agglomerazioni. Per carità non facciamo esperimenti in *corpore vili*.

Quei comunelli sono abitati da cittadini che meritano tutte le nostre cure, tanto più che il loro grado d'intelligenza non è sempre troppo elevato.

Insisto quindi nelle ragioni che ho dette, per le quali raccomando il mio emendamento che credo possa essere accettato senza nuocere alla legge, e per maggior garanzia dei poveri.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Ringrazio il collega Deodati di aver fatto egli stesso ed egregiamente l'ufficio di relatore, e di avere espresso assai meglio di quello che io non sarei riuscito ad esprimere, il pensiero dell'Ufficio centrale.

Il Senato ha in questo modo compreso che noi non siamo favorevoli nè alla sospensione della deliberazione, nè alla limitazione dell'articolo 10, che manteniamo nei termini in cui venne proposto.

Mi si permetta di aggiungere una osservazione la quale convincerà sempre più della opportunità di mantenere l'articolo come è; osservazione che io raccolgo dalla parola del senatore Di Sambuy, e che mi servirà per rispondere alle stesse sue osservazioni.

Noi abbiamo bisogno di aumentare il numero delle persone le quali si occupano della pubblica beneficenza, giacchè, precisamente per le ragioni dette dal collega Di Sambuy, chi diviene amministratore, chi si occupa della pubblica beneficenza, quasi sempre ne diviene benefattore. Se noi otteniamo col mezzo della contumacia

di aumentare il numero di coloro i quali partecipano alla amministrazione delle istituzioni di beneficenza, noi aumenteremo il numero dei benefattori.

Questa osservazione mi apre la via per rispondere al collega Di Sambuy che io non accetterei l'art. 10 se potesse avere le conseguenze che egli teme, di precludere la via a benefattori insigni di continuare nell'amministrazione di istituzioni di beneficenza alle quali avessero fatto delle larghe elargizioni: io dirò anzi che siccome nel fare una elargizione il benefattore può porre delle condizioni, e per l'articolo 5, almeno come è concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale, il benefattore può essere ammesso a far parte della congregazione di carità per l'amministrazione della elargizione che avrà fatta, credo che, senza esagerare l'argomentazione, si possa concluderne che questa contumacia potrà affrettare certe elargizioni, potrà indurre molti benefattori a farne, per assicurarsi in questa guisa, una legittima partecipazione all'amministrazione della beneficenza.

Parmi quindi che il timore espresso dall'on. Di Sambuy non abbia fondamento e possa, invece, essere considerato non affatto priva di fondamento la speranza che la contumacia stabilita dall'art. 10, oltre agli altri vantaggi, possa pure produrre quello di far aumentare il numero dei benefattori.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Mi duole di dover ancora trattenere un momento il Senato su questo argomento, perchè, se la congregazione di carità avesse soprattutto, anzichè la diretta amministrazione di altre opere che non quelle meramente elemosiniere, l'ufficio che io sarei molto più disposto a consentire loro in larga misura, quello di vigilanza e di controllo sulle amministrazioni dei singoli istituti, io capirei che si dovesse fare in modo che coloro che esercitano quest'ufficio si avvicendassero in molti e con frequenza. Come si suol dire, quattro occhi vedono meglio di due, e non avrei difficoltà di accrescere il numero di quelli che per turno guarderebbero nelle congregazioni di carità.

Ma quando si tratta non tanto di vigilanza, ma di vera e propria amministrazione, allora mi duole di non essere d'accordo coi preopinanti, poichè il criterio che deve prevalere è quello

della maggior cognizione, della maggiore esperienza: quindi della stabilità nell'ufficio.

Non mi era sfuggito quello che l'onor. relatore ha ricordato al senatore Di Sambuy, cioè la possibilità mediante l'art. 5 di mantenere l'opera continua di quelle persone che per benefici particolari ad un istituto acquistano titolo a partecipare alla amministrazione.

Ma io credo che molto spesso possa accadere che volgano a male amministrazioni dove chi fornisce la garanzia di capacità è sopraffatto dal numero di quelli che quella garanzia non danno. Sarebbe quindi opportuno almeno di assicurare che l'avvicendamento stabilito per la rielezione non impedisca quella continuità in ufficio di buoni amministratori; poichè quello è l'elemento il più essenziale di prosperità delle opere pie.

Quest'era anche una ragione perchè io vedessi la connessione tra l'art. 10 e gli articoli 5 e 6, che è stata negata dall'onor. senatore Deodati e dall'onor. Griffini. Per ciò io desideravo pure che queste considerazioni potessero essere meglio spiegate col confronto l'uno dell'altro dei diversi criteri che, secondo me, devono presiedere alla formazione delle congregazioni di carità.

Perciò mi dorrebbe se questo nuovo esame dell'articolo non si facesse e non posso, quanto a me, rinunciare a domandarlo.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Prego l'onor. relatore dell'Ufficio centrale a volere favorirmi una risposta ed una spiegazione intorno alla portata di quest'art. 10.

Secondo quest'art. 10 gli amministratori non possono essere rieletti, senza interruzione, più di una volta. Ora devo domandargli da qual giorno parte questo divieto. In altri termini: gli amministratori i quali si trovano oggi in carica, scadendo, incorreranno subito nel divieto della rielezione, oppure la loro ineleggibilità non avrà luogo se non dopo la scadenza della prima elezione avvenuta sotto l'impero della nuova legge?

Il dubbio è evidente, e parmi conveniente che almeno si conosca qual è in questo caso il giudizio del relatore e dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Se non ho male inteso, il dubbio proposto dell'onor. Cavallini, è questo: se la contumacia stabilita dall'art. 10, si applichi anche ai membri della congregazione di carità che si troveranno in carica al momento dell'attuazione della nuova legge. Mi pare che questo sia il concetto.

Ora a me pare (è però una opinione tutta mia personale) che la contumacia non sorga che con la nuova legge e quindi non possa avere effetto retroattivo, epperò non potrà applicarsi se non a coloro i quali saranno nominati in forza della nuova legge. Se è una incapacità non può avere rapporti cogli eletti in forza di una legge che non l'ammetteva.

Questa mia opinione, per quanto personale, è, credo fondata sovra più accertati principii di diritto transitorio. Ad ogni modo l'ufficio centrale se ne occuperà e farà conoscere a suo tempo la sua opinione.

Senatore CAVALLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLINI. Prendo atto della dichiarazione dell'onor. relatore che è conforme alla mia opinione.

Quale sia per essere l'interpretazione che ne saranno per dare i corpi competenti, io non dubito punto che si terrà conto dell'interpretazione autorevolissima dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Abbiamo due proposte; una del senatore Alfieri, la quale consiste nella sospensiva su questo articolo, rinviandone l'esame all'Ufficio centrale perchè ne riferisca in altra tornata, e l'altra del senatore Griffini che propone l'intera soppressione dell'art. 10.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola per dichiarare che ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Onor. Alfieri, mantiene ella la sua proposta sospensiva?

Senatore ALFIERI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Chi approva l'art. 10 che ho letto è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito della discussione alla seduta di lunedì alle ore 2.

Leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (seguito);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3^a), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la pro-

duzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6).